

CVIª SEDUTA

SABATO 18 DICEMBRE 1937 - Anno XVI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commissari (conferma della carica di commissario alla Cassa depositi e prestiti dei senatori Lucioli, Bonardi e Broglia)	Pag. 3555			
Congedi	3554			
Disegni di legge:				
(Approvazione):				
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1058, concernente il riordinamento dei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno » (1877). - (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3555			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1814, che approva il piano regolatore e d'ampliamento della città di Terni » (1885). - (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3555			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1116, sul funzionamento dell'organizzazione alberghiera nell'Africa Orientale Italiana » (1936). - (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3556			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1599, riguardante la determinazione dei limiti di età per il collocamento nella riserva dei luogotenenti generali, dei consoli generali e dei consoli della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale » (1948) - (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3556			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 747, sull'estensione dell'assicurazione contro i casi di morte da febbre pernicioso malarica, malattie tropicali ed altri rischi, agli operai che lavorano nell'Africa Orientale Italiana per conto di privati » (1976). - (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3559			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1937-XV, n. 1047, contenente norme per l'applicazione del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, relativo alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i casi di malattie tropicali ed i rischi di guerra per la mano d'opera impiegata nell'Africa Orientale Italiana » (1977). - (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3560			
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 880, sulle sanzioni per i rapporti d'indole coniugale fra cittadini e sudditi » (1978). - (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3560
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1608, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 15 febbraio 1934-XII, n. 290, convertito nella legge 28 maggio 1934-XII, n. 971, recante limitazioni dell'impiego della margarina in usi alimentari » (1986). - (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3560
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1920, col quale viene abrogata l'esenzione daziaria prevista dal Regio decreto-legge 14 aprile 1927-V, n. 569, per l'acido antranilico, per l'aldeide benzoica e per il cloruro di benzile, destinati alla fabbricazione di profumi sintetici » (1993). - (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3561
			Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1436, riguardante l'autorizzazione all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale ad anticipare le somme necessarie per la prima applicazione del Regio decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari, sino alla concorrenza di 100 milioni » (1995). - (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3561
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1898, riguardante la composizione dei tribunali militari marittimi » (1996). - (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3561
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1872, recante variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza » (2000). - (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3562
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1880, contenente provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari, dei loro commessi e degli uscieri degli uffici di conciliazione » (2002). - (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3562
			« Conversione in legge del Regio decreto-	

legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni » (2008). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . .	3596	signora Rina Boldrini vedova del martire fascista Giulio Giordani » (2038). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3603
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 1769, contenente modifiche al Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale ed al Regio decreto 14 giugno 1928, n. 1399, per le pubbliche affissioni e la pubblicità affine » (2012). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . .	3597	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 1567, con il quale sono state dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie per l'Esposizione Universale ed Internazionale in Roma, nell'anno 1941-XX, e per l'espansione della città di Roma verso il mare, e sono stabilite le relative norme di attuazione » (2041). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3603
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1966, con il quale è stato autorizzato un contributo di lire 2.000.000 a carico dello Stato per il piano di risanamento del centro di Forlì, ed è stata approvata una variante al piano regolatore stesso » (2013). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3598	(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1768, riguardante la riduzione della settimana lavorativa a 40 ore » (2024). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3598	« Dichiarazione di solennità civile dell'anniversario della nascita di Guglielmo Marconi » (1761)	3555
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1897, con cui è estesa alle Colonie dell'Africa Orientale Italiana e della Libia l'azione agraria deferita nel Regno all'Opera Nazionale per i Combattenti » (2026). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3599	GIANNINI	3555
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1931, relativo al riordinamento dei ruoli di gruppo A del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione » (2027). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3599	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 812, recante norme per la disciplina del mercato dei bozzoli di produzione nazionale » (1975). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3556
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1942, recante proroga di termine per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo stipulati dai proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930 e del 26 settembre 1933 » (2028). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3599	MONTRESOR	3559
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, che reca modificazioni all'ordinamento dell'Ispettorato corporativo » (2030). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3599	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924, recante provvedimenti vari in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari » (2007). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3564
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1948, riguardante la messa in liquidazione dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria » (2034). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3600	RICCI	3595
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1963, recante norme integrative del Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, concernente il decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra » (2035). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3600	THAON DI REVEL, ministro delle finanze	3595
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1940, concernente l'autorizzazione alla Cooperativa Edilizia "Bologna" fra Mutilati ed Invalidi di guerra, con sede in Bologna, ad iscrivere come socio la		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1447, riguardante il conferimento della personalità giuridica alla Fondazione del "Vittoriale degli Italiani" » (1925). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3600
		SANI	3602
		FEDELE	3602
		BONGIOVANNI	3303
		(Presentazione)	3555
		Interrogazione:	
		(Risposta scritta)	3606
		Saluto augurale:	
		PRESIDENTE.	3604
		Votazione a scrutinio segreto:	
		(Risultato)	3563, 3605
		La seduta è aperta alle ore 16.	
		BONARDI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.	
		Congedi.	
		PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Conz per giorni 1; Gigante per giorni 1; Giusti del Giardino per giorni 1; Guidi per giorni 1; Rossini per giorni 1; Visconti di Modrone per giorni 1.	
		Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.	

Nomina di Commisari.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, in adempimento al mandato conferitomi nella seduta del 30 aprile 1934-XII, ho confermato i senatori Lucielli, Bonardi e Broglia nella carica di Commisari alla Cassa depositi e prestiti per l'anno 1938.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha trasmesso alla Presidenza il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2028, che modifica l'art. 25 del Regio decreto-legge 15 giugno 1936 Anno XIV, n. 1273, recante norme per la disciplina del mercato granario (2045).

Discussione del disegno di legge: « Dichiarazione di solennità civile dell'anniversario della nascita di Guglielmo Marconi » (N. 1761).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Dichiarazione di solennità civile dell'anniversario della nascita di Guglielmo Marconi ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

Il giorno 25 aprile, anniversario della nascita di Guglielmo MARCONI, è dichiarato, a tutti gli effetti, giorno di solennità civile.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

GIANNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI. Onorevoli colleghi, se io prendo la parola su questo disegno di legge, dopo la celebrazione che il Senato ha fatto del nostro insigne Collega, con i due memorabili discorsi del nostro Presidente e del Capo del Governo, è perchè credo che sia desiderio unanime del Senato che questo nobilissimo disegno di legge non passi senza un esplicito assenso ed un'esplicita ed unanime nostra espressione di compiacimento.

Per una strana coincidenza, due giorni sono dedicati a due grandi scopritori: a Cristoforo Colombo ed a Marconi. Per Cristoforo Colombo ci facemmo precedere da una iniziativa americana. Questa volta siamo arrivati, come dovevamo, primi, in tempo.

Non è senza una strana coincidenza, che si ravvicinano in queste due giornate celebrative due scopritori di due nuovi mondi. Se Cristoforo Colombo scoprì un nuovo continente, Guglielmo Marconi ha scoperto un nuovo dominio: quello dell'etere. E del dominio dell'etere ci ha assicurato il possesso, aprendoci la possibilità di dominare un

mondo, con risultati di cui è difficile dire oggi tutta l'estensione. Non è da dimenticare infatti che è attraverso la sua invenzione che noi siamo riusciti a dominare completamente anche l'aria. Probabilmente, senza la fortunata concorrenza delle due grandi iniziative, lo sviluppo del dominio dell'aria sarebbe stato arrestato poichè non avrebbe potuto appieno realizzarsi senza quel fondamentale ausilio che è il collegamento dell'aeromobile con la terra, grazie alla radio. È perciò che di fronte a questo italianissimo grande signore e dominatore dell'etere noi oggi eleviamo commossi ancora una volta il pensiero, plaudendo vivamente al Governo che questo provvedimento legislativo ha tempestivamente e opportunamente adottato. (*Tutta l'Assemblea in piedi esprime il suo plauso con una lunga e vivissima acclamazione*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1058, concernente il riordinamento dei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno » (N. 1877). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1058, concernente il riordinamento dei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'Interno ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1058, concernente il riordinamento dei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1814, che approva il piano regolatore e d'ampliamento della città di Terni » (N. 1885). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1814, che approva il piano regolatore e d'ampliamento della città di Terni ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1937

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1814, col quale è stato approvato il piano regolatore di massima edilizio e d'ampliamento della città di Terni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1116, sul funzionamento dell'organizzazione alberghiera nell'Africa Orientale Italiana » (N. 1936). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1116, sul funzionamento dell'organizzazione alberghiera nell'Africa Orientale Italiana ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1116, sul funzionamento dell'organizzazione alberghiera nell'Africa Orientale Italiana.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1599, riguardante la determinazione dei limiti di età per il collocamento nella riserva dei luogotenenti generali, dei consoli generali e dei consoli della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale » (N. 1948). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1599, riguardante la determinazione dei limiti di età per il collocamento nella riserva dei luogotenenti generali, dei consoli generali e dei consoli della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1599, riguardante la determinazione dei limiti di età per il collocamento nella riserva dei luogotenenti generali, dei consoli generali e dei consoli della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, con la seguente modificazione:

Dopo il primo comma dell'articolo unico è aggiunto il seguente:

Non sono soggetti ai limiti di età i comandanti generali ed i luogotenenti generali che facciano parte del ruolo speciale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 812, recante norme per la disciplina del mercato dei bozzoli di produzione nazionale » (N. 1975). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 812, recante norme per la disciplina del mercato dei bozzoli di produzione nazionale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 812, recante norme per la disciplina del mercato dei bozzoli di produzione nazionale, con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 13 è inserito un nuovo articolo 14 del seguente tenore:

« Gli atti (note, conti, fatture, ecc.) strettamente connessi con le operazioni di ammasso dei bozzoli sono esenti dalla tassa di bollo ».

Gli articoli 14, 15 e 16 del decreto suddetto assumono rispettivamente i numeri 15, 16 e 17.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 812, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 dell'11 giugno 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di di-

sciplinare il mercato dei bozzoli di produzione nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dalla campagna bacologica 1937, tutti i bozzoli prodotti nel Regno, compresi i bozzoli doppi, calcinati e di scarto, eccettuati quelli da riproduzione di cui al seguente articolo 2, debbono essere conferiti agli ammassi per la essiccazione e la vendita collettiva.

L'obbligo di conferire i bozzoli all'ammasso spetta al produttore o a chiunque abbia titolo per disporre dei bozzoli.

I bozzoli non conferiti all'ammasso non possono formare oggetto di atti di alienazione.

Art. 2. — In deroga al disposto dell'articolo 1, i produttori di seme bachi, limitatamente ai quantitativi di bozzoli occorrenti per il funzionamento del proprio stabilimento, in base alle denunce di allevamenti fatte alle Regie stazioni bacologiche a norma della legge 28 giugno 1923, n. 1512, e relativo regolamento, possono ritirare direttamente dai propri allevatori i bozzoli da riproduzione.

Alla compravendita delle cosiddette « forate » e dei bozzoli da riproduzione essiccati dagli stabilimenti di produzione seme bachi, in quanto non utilizzati per la confezione del seme, non si applicano le disposizioni del presente decreto. Peraltro la negoziazione dei bozzoli così residuati, escluse le « forate », dovrà avvenire con le stesse modalità di cui ai seguenti articoli 6 e 7.

Art. 3. — Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1158, sono soppressi.

Gli stabilimenti di produzione e di vendita del seme bachi, operanti a norma della legge 28 giugno 1923, n. 1512, potranno annualmente porre in vendita esclusivamente seme dei tipi e qualità che saranno stati determinati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentita la Commissione di cui all'articolo 8 del citato Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, con decreto da pubblicare nel febbraio dell'anno precedente.

Art. 4. — Le funzioni di Ente ammassatore a termini del presente decreto sono esercitate da Consorzi agrari ed Essiccatoi cooperativi.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, udito il Centro provinciale ammasso bozzoli, ha facoltà di riconoscere la qualifica e le funzioni di Ente ammassatore anche ad altre associazioni ed enti agricoli legalmente costituiti, che ne facciano domanda.

La gestione dell'ammasso sarà tenuta separata, con apposita e distinta contabilità, da quella del-

l'Ente ammassatore e sarà affidata ad un apposito Comitato, nominato dal Consiglio d'amministrazione dell'Ente.

Ai fini del presente decreto, gli essiccatoi dei bozzoli possono funzionare, per le campagne seriche 1937 e 1938, indipendentemente dalla autorizzazione di cui all'articolo 4 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1158.

Le ispezioni di cui al secondo comma dell'articolo 7 del decreto su citato saranno eseguite da Commissioni composte del Regio ispettore agrario compartimentale, di un direttore di Regia stazione bacologica sperimentale e di un rappresentante dell'Ente nazionale serico. Dette Commissioni saranno costituite con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, nei quali saranno determinate le rispettive zone territoriali.

Art. 5. — Al momento del conferimento l'Ente ammassatore rilascerà al conferente un bollettino di consegna contenente l'indicazione della quantità, qualità e caratteristiche dei bozzoli conferiti.

L'Ente ammassatore risponde delle quantità di bozzoli ricevute in consegna, della loro buona essiccazione e conservazione, nonché della preservazione dai danni dell'incendio mediante apposita assicurazione e, infine, della corresponsione, in sede di riparto finale, del prezzo ricavato dalla vendita.

L'Ente ammassatore può consentire che i bozzoli siano essiccati e custoditi temporaneamente o definitivamente a cura del produttore; in tal caso il produttore risponde del buon esito del procedimento di essiccazione e, a titolo di depositario, dei bozzoli custoditi.

Art. 6. — Sono vietate, per i bozzoli prodotti dalla campagna 1937 in poi, sia le vendite in pubblici mercati che le compra-vendite dirette fra allevatori e filandieri, ammassatori ed ogni altro privato acquirente.

Gli Enti ammassatori possono vendere i bozzoli loro conferiti soltanto alle ditte che ne abbiano fatto richiesta all'Ufficio serico italiano, funzionante sotto la vigilanza della Federazione nazionale fascista degli industriali della seta e dell'Ente nazionale serico.

Di ogni contrattazione di bozzoli stipulata deve essere redatto regolare contratto. Di tale contratto una copia resterà presso l'ammasso bozzoli, un'altra presso l'acquirente ed una terza deve essere inviata dall'ammasso venditore all'Ente nazionale serico, a disposizione del quale, per i controlli di sua competenza, gli ammassi collettivi e gli stabilimenti di filatura hanno l'obbligo di tenere le rispettive copie di contratti ed ogni altra documentazione.

Art. 7. — Le modalità per la determinazione dei prezzi di cessione dei bozzoli ammassati al-

l'industria della trattura, quando la media delle quotazioni delle sete alla borsa di New York e Yokohama superi un valore determinato per chilogrammo di seta tratta greggia semplice, corrispondente al prezzo minimo per bozzoli garantito dallo Stato, valore che per la campagna 1937 è stabilito in lire 95 e per le campagne 1938-1941 sarà fissato, di concerto, dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e delle corporazioni, saranno stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, uditi i rappresentanti delle Confederazioni fasciste degli agricoltori, dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali e il Comitato corporativo per la disciplina dell'attività produttiva serica.

Tali prezzi saranno riferiti al prodotto a fresco o al corrispondente prodotto a secco, per partite mercantili di qualità media.

S'intendono per bozzoli mercantili di qualità media quelli che hanno una resa di un chilogrammo di seta per ogni dieci chilogrammi di bozzoli freschi.

Al conferente, all'atto del conferimento, sarà corrisposto il prezzo minimo garantito, dedotte lire 0,50, salvo conguaglio alla chiusura dell'ammasso a' sensi dell'articolo 15.

Art. 8. — I bozzoli conferiti all'ammasso restano di proprietà del conferente. Questi, con il conferimento dei bozzoli, attribuisce all'Ente ammassatore un mandato irrevocabile per l'essiccazione e per la vendita, alle condizioni e con le modalità previste dal presente decreto.

Gli eventuali diritti creditorî dei terzi sui bozzoli conferiti all'ammasso possono farsi valere soltanto sul prezzo. A tale scopo i terzi creditorî potranno notificare all'Ente ammassatore i loro diritti.

Art. 9. — Gli Enti ammassatori, esclusivamente al fine di procurarsi i mezzi occorrenti per la corresponsione ai conferenti del prezzo, a' sensi del precedente articolo 7, hanno facoltà di cedere in garanzia a terzi i bozzoli ammassati.

Dette operazioni sono privilegiate sui bozzoli conferiti all'ammasso e sul ricavo finale della vendita dei medesimi.

Tale privilegio segue immediatamente il privilegio per i prestiti agrari di conduzione previsto dal comma 1° dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, sull'esercizio del credito agrario e successiva modificazione.

Se le cambiali rappresentative del credito privilegiato per le anticipazioni di cui all'articolo precedente vengono girate, la girata produce anche il trasferimento del privilegio.

Soltanto gli Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario e le aziende di credito partecipanti al capitale dei detti istituti possono eseguire le operazioni di finanziamento previste dal

presente articolo a favore degli Enti ammassatori.

Art. 10. — Per le direttive di massima da seguire nell'ammasso dei bozzoli e per l'esame degli eventuali ricorsi contro l'operato dei Centri provinciali ammasso bozzoli di cui al successivo articolo 11, è istituita la Commissione nazionale ammassi bozzoli, presieduta dal presidente della Confederazione fascista degli agricoltori e composta dal presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, che ne è vice presidente, da un rappresentante del Partito nazionale fascista, due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero delle finanze, un rappresentante del Ministero delle corporazioni, un rappresentante del Sottosegretariato di Stato per gli Scambi e le valute, un rappresentante della Confederazione fascista degli agricoltori, un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione scelto fra gli esponenti delle Associazioni per gli acquisti e le vendite collettive ed un rappresentante dell'Ente nazionale serico.

Art. 11. — Al fine di dirigere e controllare, secondo le direttive del Ministero, l'attività degli Enti ammassatori è costituito, in ogni Provincia nella quale si producono bozzoli, un Centro provinciale ammasso bozzoli, presieduto dal presidente della Unione provinciale fascista degli agricoltori e composto dal segretario dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura, che ne è vice presidente, da un agricoltore ed un lavoratore dell'agricoltura, nominati dalle rispettive Unioni provinciali e da un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, scelto fra gli esponenti dei Consorzi agrari ed Essiccatoi cooperativi.

Assiste alle sedute del Centro l'ispettore agrario provinciale.

Art. 12. — Qualora sorge questione sulla determinazione delle qualità delle partite di bozzoli e sul prezzo relativo, stabilisce insindacabilmente in proposito una Commissione paritetica istituita presso ogni Consiglio provinciale dell'economia corporativa e composta di quattro membri, di cui uno in rappresentanza degli agricoltori, uno dei lavoratori della agricoltura, uno degli industriali e uno dei lavoratori dell'industria, designati dalle rispettive Unioni provinciali e presieduta dal Prefetto, presidente di detto Consiglio, o da un suo delegato.

Art. 13. — I Centri provinciali ammasso bozzoli sono alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale, in caso di irregolare funzionamento, potrà scioglierli, nominando in loro vece un commissario ministeriale, che ne eserciterà le funzioni.

È data facoltà al Ministero dell'agricoltura e

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1937

delle foreste di disporre la sostituzione di singoli membri dei Centri provinciali, previa nuova designazione della organizzazione competente.

Spetta ai Centri provinciali di esercitare, per mezzo di delegati scelti anche fuori del proprio seno, il controllo continuativo sulla gestione degli ammassi bozzoli della provincia e, in particolare sulla regolare estinzione dei finanziamenti e sui conti finali.

I Centri riferiranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ogni loro osservazione sulla gestione degli ammassi. Il Ministero ha facoltà di disporre in ogni momento ispezioni ai singoli Enti ammassatori.

Art. 14. — Al primo e al quindicesimo di ogni mese i Centri provinciali comunicheranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e all'Ente nazionale serico i movimenti complessivi di entrata e di uscita di bozzoli verificatisi nella quindicina e la rimanenza in bozzoli alla fine della quindicina.

Art. 15. — Non appena esaurito l'ammasso con la vendita di bozzoli, e in ogni caso non oltre il 31 maggio di ogni anno, l'Ente ammassatore provvederà alla formazione del rendiconto finale dell'ammasso, ripartendo proporzionalmente fra i conferenti le spese e le eccedenze di attivo.

Tale rendiconto non diverrà esecutivo se non abbia riportata l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 16. — Chiunque non consegna i bozzoli agli ammassi o sottragga bozzoli alle destinazioni stabilite dal presente decreto, ovvero prenda parte a contrattazioni in difformità delle disposizioni del decreto stesso è punito con la pena dell'ammonizione, la quale nei casi più gravi può estendersi fino al valore dei bozzoli cui si riferisce la contravvenzione, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

I contratti stipulati in difformità delle disposizioni del presente decreto sono nulli di pieno diritto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI
— THAON DI REVEL — LANTINI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

MONTRESOR. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTRESOR. Dirò pochissime parole. Nei due rami del Parlamento sono stati tributati meriti plausi ai competenti Ministri per le provvidenze adottate in questi due ultimi anni, specialmente a vantaggio della bachicoltura e della sericoltura. Perciò, da mia parte non ho da fare che due sole raccomandazioni.

Mi duole che non ci sia il Ministro competente; ma affido a lui il compimento di due desideri. Il divieto di spiantare i gelsi non è rigidamente osservato. Ognuno dei miei Colleghi lo può constatare facilmente, e specie in alcune regioni, non escluse le Marche, dove i gelsi sono abbattuti per far posto ad altre colture, che io credo temporaneamente più redditizie. Ora si sa che il gelso non s'improvvisa, perchè occorrono anni. Nelle regioni nelle quali il Governo intende rialzare le sorti della bachicoltura e della sericoltura, sarà bene che questo divieto si imponga rigidamente.

La seconda raccomandazione che faccio al Governo è quella che si possano istituire dei campi sperimentali, per i quali so che qualche agricoltore benemerito e fattivo ha già fatto iniziare i lavori.

I campi sperimentali, anche a ceppaia, insinuano la persuasione immediata della convenienza della bachicoltura. È una fatica di quaranta giorni, che procura i primi denari dell'annata.

Ci sono delle regioni, specialmente dell'Italia meridionale, già note per le fiorenti colture e per la produzione di sete pregiate, che sono in assoluto abbandono. Questi campi sperimentali permetterebbero al proprietario, come al contadino, di rialzare le sorti della bachicoltura, la quale incide fortemente sull'andamento della bilancia commerciale. In 15 anni, computando anche periodi difficili, nella vendita delle sete pregiate all'estero, abbiamo avuto una bilancia attiva di 26 miliardi di lire.

Sono queste le raccomandazioni che intendo fare al Governo, e mi auguro che il Ministro competente possa prenderne atto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 747, sull'estensione dell'assicurazione contro i casi di morte da febbre perniziosa malarica, mazzette tropicali ed altri rischi, agli operai che lavorano nell'Africa Orientale Italiana per conto di privati ». (N. 1976). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 747, sull'estensione dell'assicurazione contro i casi di morte da febbre perniciosa malarica, malattie tropicali ed altri rischi, agli operai che lavorano nell'Africa Orientale Italiana per conto di privati ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 747, sull'estensione della assicurazione contro i casi di morte da febbre perniciosa malarica, malattie tropicali ed altri rischi agli operai che lavorano in Africa Orientale Italiana per conto di privati *con la seguente modificazione*:

Nel titolo e all'articolo 1, alle parole febbre perniciosa malarica è sostituita la parola malaria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1937-XV, n. 1047, contenente norme per l'applicazione del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, relativo alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i casi di malattie tropicali ed i rischi di guerra per la mano d'opera impiegata nell'Africa Orientale Italiana** » (N. 1977). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1937-XV, n. 1047, contenente norme per l'applicazione del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, relativo alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i casi di malattie tropicali ed i rischi di guerra per la mano d'opera impiegata nell'Africa Orientale Italiana ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 febbraio 1937-XV, n. 1047, contenente norme per l'applicazione del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, relativo alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i casi di malattie tropicali ed i rischi di guerra per la mano d'opera impiegata nell'Africa Orientale Italiana, *con l'aggiunta del seguente articolo*:

Art. 5. — « L'articolo 12 del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, è sostituito dal seguente:

« Le spese che l'Amministrazione dell'Africa Italiana deve sostenere per l'attuazione del presente decreto fanno carico, nell'esercizio 1936-37, alle assegnazioni straordinarie concesse ai bilanci dell'Eritrea e della Somalia per spese generali e varie connesse ad esigenze militari, e negli esercizi successivi al bilancio dell'Africa Orientale Italiana.

« Per le altre Amministrazioni statali faranno carico agli stanziamenti del bilancio stabiliti a norma del Regio decreto-legge 8 marzo 1923-I, n. 633 ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 880, sulle sanzioni per i rapporti d'indole coniugale fra cittadini e sudditi** » (N. 1978). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 880, sulle sanzioni per i rapporti d'indole coniugale fra cittadini e sudditi ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 880, sulle sanzioni per i rapporti d'indole coniugale fra cittadini e sudditi, *con la seguente modificazione*:

Nell'articolo unico *alle parole* « con persona suddita dell'Africa Orientale Italiana o straniera appartenente a popolazione che abbia tradizioni, costumi e concetti giuridici e sociali analoghi a quelli dei sudditi dell'Africa Orientale Italiana » *sono sostituite le altre* « con persona suddita dell'Africa Orientale Italiana o assimilata ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1608, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 15 febbraio 1934-XII, n. 290, convertito nella legge 28 maggio 1934-XII, n. 971, recante limitazioni dell'impiego della margarina in usi alimentari** » (N. 1986). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1608, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 15 febbraio 1934-XII, n. 290, convertito nella legge 28 maggio 1934-XII, n. 971, recante limitazioni dell'impiego della margarina in usi alimentari».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1608, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 15 febbraio 1934-XII, n. 290, convertito nella legge 28 maggio 1934-XII, n. 971, recante limitazioni dell'impiego della margarina in usi alimentari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1920, col quale viene abrogata l'esenzione daziaria prevista dal Regio decreto-legge 14 aprile 1927-V, n. 569, per l'acido antranilico, per l'aldeide benzoica e per il cloruro di benzile, destinati alla fabbricazione di profumi sintetici » (N. 1993). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1920, col quale viene abrogata l'esenzione daziaria prevista dal Regio decreto-legge 14 aprile 1927-V, n. 569, per l'acido antranilico, per l'aldeide benzoica e per il cloruro di benzile, destinati alla fabbricazione di profumi sintetici ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1920, col quale viene abrogata l'esenzione daziaria prevista dal Regio decreto-legge 14 aprile 1927-V, n. 569, per l'acido antranilico, per l'aldeide benzoica e per il cloruro di benzile, destinati alla fabbricazione di profumi sintetici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge

14 luglio 1937-XV, n. 1436, riguardante l'autorizzazione all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale ad anticipare le somme necessarie per la prima applicazione del Regio decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari, sino alla concorrenza di 100 milioni » (N. 1995). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-Anno XV, n. 1436, riguardante l'autorizzazione all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale ad anticipare le somme necessarie per la prima applicazione del Regio decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari, sino alla concorrenza di 100 milioni ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1436, riguardante l'autorizzazione all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale ad anticipare le somme necessarie per la prima applicazione del Regio decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari, sino alla concorrenza di 100 milioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1898, riguardante la composizione dei tribunali militari marittimi » (N. 1996). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-Anno XV, n. 1898, riguardante la composizione dei tribunali militari marittimi ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1898, riguardante la composizione dei tribunali militari marittimi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1872, recante variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza » (N. 2000).
 — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1872, recante variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1872, recante variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1880, contenente provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari, dei loro commessi e degli uscieri degli uffici di conciliazione » (N. 2002). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-Anno XV, n. 1880, contenente provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari, dei loro commessi e degli uscieri degli uffici di conciliazione ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1880, contenente provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari, dei loro commessi e degli uscieri degli uffici di conciliazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azariti.

Baccelli, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bodrero, Bombi, Bonardi, Bongiovanni, Brezzi, Broccardi, Burzagli.

Carletti, Casanuova, Casoli, Cattaneo della Volta, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Cogliolo, Concini, Cozza, Credaro, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, Dallolio, De Bono, De Capitani d'Arzago, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino Giacomo, De Michelis, De Riseis, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Rovasenda, Di Vico, Ducci, Dudan.

Etna.

Facchinetti, Faina, Fedele, Felici, Ferrari, Foschini, Fracassi, Fraschetti.

Gallenga, Gatti Salvatore, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giordano, Giuria, Grazioli, Grazioli, Guaccero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi.

Imperiali.

Josa.

Lago, Libertini Pasquale, Lissia.

Majoni, Marescalchi, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mayer, Mazzoccolo, Menozzi, Miari de Cumani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Mormino, Mosconi, Muscatello.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli.

Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Perris, Petrone, Piaggio, Pinto, Pittacco, Porro Carlo, Pozzo, Pujia.

Raimondi, Raineri, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romano Santi, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salucci, Sanarelli, Sandicchi, Sani, San Martino, Scaduto, Scialoja, Scotti, Sechi, Segre Sartorio, Silj, Sirianni, Sitta, Solari, Soler, Spiller, Strampelli, Suardo.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tofani, Tolomei, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.

Valagussa, Versari, Vicini Marco Arturo.

Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Dichiarazione di solennità civile dell'anniversario della nascita di Guglielmo Marconi (1761):

Senatori votanti	167
Favorevoli	167
Contrari	0

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1058, concernente il riordinamento dei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno (1877):

Senatori votanti	167
Favorevoli	163
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1814, che approva il piano regolatore e d'ampliamento della città di Terni (1885):

Senatori votanti	167
Favorevoli	163
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1116, sul funzionamento dell'organizzazione alberghiera nell'Africa Orientale Italiana (1936):

Senatori votanti	167
Favorevoli	164
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1599, riguardante la determinazione dei limiti di età per il collocamento nella riserva dei luogotenenti generali, dei consoli generali e dei consoli della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (1948):

Senatori votanti	167
Favorevoli	158
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 812, recante norme per la

disciplina del mercato dei bozzoli di produzione nazionale (1975):

Senatori votanti	167
Favorevoli	163
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 747, sull'estensione dell'assicurazione contro i casi di morte da febbre perniziosa malarica, malattie tropicali ed altri rischi, agli operai che lavorano nell'Africa Orientale Italiana per conto di privati (1976):

Senatori votanti	167
Favorevoli	163
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1937-XV, n. 1047, contenente norme per l'applicazione del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, relativo alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i casi di malattie tropicali ed i rischi di guerra per la mano d'opera impiegata nell'Africa Orientale Italiana (1977):

Senatori votanti	167
Favorevoli	161
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 880, sulle sanzioni per i rapporti d'indole coniugale fra cittadini e sudditi (1978):

Senatori votanti	167
Favorevoli	159
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1608, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 15 febbraio 1934-XII, n. 290, convertito nella legge 28 maggio 1934-XII, n. 971, recante limitazioni dell'impiego della margarina in usi alimentari (1986):

Senatori votanti	167
Favorevoli	166
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1920, col quale viene abrogata l'esenzione daziaria prevista dal Regio decreto-legge 14 aprile 1927-V, n. 569, per l'acido antranilico, per l'aldeide benzoica e per il cloruro

di benzile, destinati alla fabbricazione di profumi sintetici (1993):

Senatori votanti	167
Favorevoli	164
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1436, riguardante l'autorizzazione all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale ad anticipare le somme necessarie per la prima applicazione del Regio decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari, sino alla concorrenza di 100 milioni (1995):

Senatori votanti	167
Favorevoli	164
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1898, riguardante la composizione dei tribunali militari marittimi (1996):

Senatori votanti	167
Favorevoli	165
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1872, recante variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (2000):

Senatori votanti	167
Favorevoli	157
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1880, contenente provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari, dei loro commessi e degli uscieri degli uffici di conciliazione (2002):

Senatori votanti	167
Favorevoli	161
Contrari	6

Il Senato approva.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924, recante provvedimenti vari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari » (N. 2007). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924, recante provvedimenti vari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924, recante provvedimenti vari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, *con le seguenti modificazioni:*

Nell'allegato A, il 1° comma dell'articolo 2, è sostituito dal seguente:

Costituiscono scambio, ai sensi della legge 28 luglio 1930, n. 1011 e disposizioni successive, gli acquisti di merci fatti presso privati da commercianti o da industriali direttamente o a mezzo dei propri ausiliari del commercio *esclusi gli acquisti d'importo non eccedente le lire 30*, nonché gli acquisti di materie e prodotti agricoli fatti presso agricoltori o conduttori di fondi, per i quali restano ferme le norme in vigore.

Nella tabella B dell'allegato A, alla voce 5) è sostituita la seguente:

5) a) Autoveicoli per trasporto di persone, loro chassis e carrozzerie.

b) Pezzi o parti di ricambio di autoveicoli, comprese le ruote, a qualunque uso destinati.

Nella tabella B dell'allegato A, la lettera a) della voce 12 è sostituita dalla seguente:

e) caramelle e confetti, fatta eccezione per quelli fabbricati con destinazione esclusiva alla vendita al dettaglio, da parte dello stesso fabbricante o produttore.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 29 novembre 1937-XVI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 30 dicembre 1923, n. 3268, sulle tasse di bollo; 30 dicembre 1923, n. 3269, sulle tasse di registro; 30 dicembre 1923, n. 3272, sulle tasse ipotecarie; 28 luglio 1930, n. 1011, sulla tassa di scambio e successive disposizioni;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza assoluta di apportare modificazioni al vigente regime delle tasse sopra richiamate ai fini di bilancio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dato valore di legge alle disposizioni contenute nei seguenti allegati e annesse tabelle, firmati d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze:

Allegato A: Tassa di scambio;

Allegato B: Imposta di registro ed imposte ipotecarie;

Allegato C: Tassa di bollo.

Art. 2.

Le disposizioni contenute negli allegati al presente decreto entrano in vigore a partire dal giorno rispettivamente stabilito negli allegati stessi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

ALLEGATO A.

TASSA DI SCAMBIO

ALIQUOTA DELLA TASSA

Art. 1.

La tassa di scambio, di cui all'articolo 41 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, modificato dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, e dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, è stabilita, tanto per gli scambi nel Regno, che per quelli di importazione, nella misura di lire 3 per cento del valore o prezzo dello scambio, salve le eccezioni di cui ai successivi articoli 10 a 15, 18 e 19, 23, 28 e 32.

L'aliquota di tassa si applica come segue:

Scambi d'importo fino a lire 1	esenti
Scambi d'importo superiore a lire 1 e non a lire 10	L. 0,30
Scambi d'importo superiore a lire 10 e non a lire 100:	
per ogni 20 lire o frazione di 20 lire	0,60
Scambi d'importo superiore a lire 100 e non a lire 1.000:	
per ogni 50 lire o frazione di 50 lire	1,50
Scambi d'importo superiore a lire 1.000:	
per ogni 100 lire o frazione di 100 lire	3 —

**ACQUISTI DI MERCE FATTI DA COMMERCANTI
E DA INDUSTRIALI PRESSO PRIVATI**

Art. 2.

Costituiscono scambio ai sensi della legge 28 luglio 1930, n. 1011 e disposizioni successive gli acquisti di merce fatti presso privati da commercianti o da industriali direttamente od a mezzo di propri ausiliari del commercio, esclusi gli acquisti di materie e prodotti agricoli fatti presso agricoltori e conduttori di fondi, per i quali restano ferme le norme in vigore.

Per ognuno di tali acquisti soggetti a tassa, è fatto obbligo agli industriali e commercianti suddetti di emettere entro il giorno non festivo successivo a quello in cui l'acquisto è stato effettuato, apposito documento sul quale devono essere indicati la qualità ed il prezzo della merce acquistata, nonchè le generalità del venditore e la data di acquisto, e di corrispondere sul documento stesso la tassa di scambio mediante apposizione sul medesimo di entrambe le sezioni delle prescritte marche doppie, ovvero a mezzo del servizio dei conti correnti postali, quando l'ammontare della tassa non sia inferiore a lire 300.

Il suddetto documento dev'essere a cura del commerciante od industriale acquirente numerato e conservato per il periodo di cinque anni.

PASSAGGI DI MERCI A SCOPO DI LAVORAZIONE

Art. 3.

Il trattamento stabilito dagli articoli 13, 14 e 15 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, per i passaggi di merci a scopo di lavorazione non si applica alle consegne di merci fatte alla medesima ditta dalla quale colui che fa la consegna ha in precedenza acquistato le merci stesse.

In tal caso la tassa di scambio è dovuta sul valore complessivo del prodotto lavorato.

AUSILIARI DEL COMMERCIO

Art. 4.

L'ausiliario del commercio il quale a garanzia degli affari compiuti a suo mezzo rilascia in proprio, a favore della ditta per cui agisce, od avalla a favore della stessa, cambiali emesse da terzi in dipendenza degli affari suddetti, assume la responsabilità dell'adempimento delle obbligazioni prevista dal 1° comma dell'articolo 25 della legge 28 luglio 1930, n. 1011.

Ai fini e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 25 della suddetta legge qualunque compenso, compreso l'interesse su anticipazioni regolarmente autorizzate, corrisposto da una ditta commerciale o industriale al proprio ausiliario di commercio in dipendenza della funzione di intermediario, concorre a costituire la provvigione goduta dall'ausiliario medesimo.

IMPORTAZIONI

Art. 5.

L'articolo 30 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, è sostituito come segue:

« Qualora il valore delle merci in importazione sia dichiarato in valuta estera, ovvero sia indicato in valuta estera nella fattura il prezzo relativo, il ragguaglio della detta valuta in lire italiane è fatto in base al cambio ufficiale valevole nel giorno in cui si procede da parte della dogana alla verifica della merce e alla liquidazione e riscossione dei diritti dovuti con la emissione delle relative bollette doganali ».

SCAMBI DI MERCI ESTERE ESISTENTI ALL'ESTERO

Art. 6.

L'articolo 40 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, è sostituito come segue:

« Gli scambi nel Regno aventi per oggetto merci di origine estera esistenti all'estero, ovvero merci di origine estera provenienti dall'estero depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale o in transito attraverso il Regno, non sono soggetti a tassa di scambio a condizione che per tali scambi sia rilasciata apposita nota, conto, fattura od equivalente documento in doppio esemplare indicante il prezzo o valore dello scambio e dal quale risulti altresì che trattasi di merce di origine o di provenienza estera.

« Le dette note, conti, fatture od equivalenti documenti sono soggetti alla tassa ordinaria di bollo di cui all'articolo 52 della tariffa allegato A alla legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni e devono essere esibiti ad un Ufficio del registro per l'annullamento, col timbro a calendario, delle marche relative.

« La data dello scambio, agli effetti della disposizione di cui al primo comma, è quella risultante dal bollo a calendario apposto dal detto ufficio sulle accennate fatture.

« Ove le dette merci siano successivamente importate nel Regno, è dovuta la tassa di scambio a norma delle disposizioni contenute nel Titolo IV della presente legge ».

PAGAMENTO DELLA TASSA DI SCAMBIO A MEZZO DEL SERVIZIO
DEI CONTI CORRENTI POSTALI

Art. 7.

Il primo comma dell'articolo 46 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, è modificato come segue:

« Per gli scambi nel Regno, il pagamento della tassa di importo di lire 300 ed oltre per ogni fattura, nota, conto od equivalente documento deve essere effettuato a mezzo del servizio dei conti correnti postali dalla parte che ha l'obbligo di emettere il documento di scambio ».

Art. 8.

Il pagamento della tassa di scambio a mezzo di postagiro settimanale, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 48 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, è consentito anche per le fatture, il cui importo di tassa non sia inferiore a lire 20 per ciascuna fattura.

**OBBLIGATORIETÀ DELLA FATTURA PER GLI SCAMBI DI MERCI
ESENTI DA TASSA DI SCAMBIO**

Art. 9.

Per gli scambi fra commercianti ed industriali, tanto nel Regno che d'importazione, di materie merci e prodotti che sono esenti da tassa di scambio a norma degli articoli 58 e 59 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, e disposizioni successive, è obbligatorio il rilascio di regolare fattura, nota, conto od equivalente documento in doppio esemplare, nei termini e nei modi stabiliti dall'articolo 4 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, soggetto alla tassa di bollo di cui all'articolo 52 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, nella misura stabilita dall'articolo 3, allegato *D* del Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749.

Per gli scambi d'importazione, la tassa si corrisponde entro cinque giorni da quello dello svincolo doganale della merce mediante apposizione di marche sulla fattura o su equivalente documento, portante l'indicazione del prezzo o valore della merce stessa, che può essere posto in essere anche dallo stesso importatore.

Le fatture, note, conti, quietanze ed equivalenti documenti di cui al comma precedente, nonché le relative copie e doppi devono essere rispettivamente conservati, tanto da chi li redige e spedisce, quanto da chi li riceve, per un periodo di cinque anni. Lo stesso obbligo è esteso:

- a) ai libri di prima nota, copialettere, copiafatture;
- b) alle bollette d'importazione e alle fatture provenienti dall'estero ed equivalente documento di cui al comma precedente.

Le fatture spedite ed i relativi doppi, come pure le fatture ed equivalenti documenti bollati ricevuti dagli industriali, commercianti ed esercenti acquirenti, devono essere progressivamente numerati.

ALIQUOTE SPECIALI DI TASSA

Art. 10.

Per le merci qui di seguito indicate, la tassa di scambio è stabilita nella misura di lire 0,75 per cento:

- a) materie fertilizzanti ed antiparassitarie di cui al Regio decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, e disposizioni successive;
- b) seme bachi;
- c) oro greggio sotto forma di lastre, di lamine e di dischi e di fili di spessore non inferiore a due decimi di millimetro.

La tassa è dovuta per ogni scambio e si applica:

Scambi d'importo sino a lire 1	esenti
Scambi d'importo superiore a lire 1 e non a lire 10	L. 0,10
Scambi d'importo superiore a lire 10 e non a lire 100:	
per ogni 20 lire o frazione di 20 lire	0,15
Scambi d'importo superiore a lire 100 e non a lire 1.000:	
per ogni 50 lire o frazione di 50 lire	0,40
Scambi d'importo superiore a lire 1.000:	
per ogni 100 lire o frazione di 100 lire	0,75

Art. 11.

La tassa di scambio di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge 22 marzo 1932, n. 206, per le vendite di merci all'asta effettuate, esclusivamente per conto di terzi con regolare mandato a vendere, da case o agenzie di vendita costituite da aziende commerciali, è stabilita nella misura di lire 1,50 per cento.

La tassa è dovuta per ogni vendita e si applica:

Scambi d'importo sino a lire 1	esenti
Scambi d'importo superiore a lire 1 e non a lire 10	L. 0,15
Scambi d'importo superiore a lire 10 e non a lire 100:	
per ogni 20 lire o frazione di 20 lire	0,30
Scambi d'importo superiore a lire 100 e non a lire 1.000:	
per ogni 50 lire o frazione di 50 lire	0,75
Scambi d'importo superiore a lire 1.000:	
per ogni 100 lire o frazione di 100 lire	1,50

Art. 12.

La tassa di scambio, di cui all'articolo 20 del Regio decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, per le merci di seguito indicate, è stabilita nella misura del 5 per cento:

- a) pietre preziose, perle e coralli, tanto allo stato greggio che lavorato;
- b) platino e lavori in oro e in platino;
- c) articoli con parti o guarnizioni di oro e di platino.

La tassa è dovuta per ogni scambio e si applica:

Scambi d'importo sino a lire 1	esenti
Scambi d'importo superiore a lire 1 e non a lire 10	L. 0,50
Scambi d'importo superiore a lire 10 e non a lire 100:	
per ogni 20 lire o frazione di 20 lire	1 —
Scambi d'importo superiore a lire 100 e non a lire 1.000:	
per ogni 50 lire o frazione di 50 lire	2,50
Scambi d'importo superiore a lire 1.000:	
per ogni 100 lire o frazione di 100 lire	5 —

Art. 13.

Per le somministrazioni di gas, energia elettrica ed energia refrigerante, di cui all'articolo 60 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, e disposizioni successive, l'aliquota di tassa di scambio è stabilita come segue:

Quando l'importo della somministrazione supera lire 5 e non lire 1000:	
per ogni 100 lire o frazione di 100 lire	L. 0,30
Quando l'importo della somministrazione supera lire 1.000:	
per ogni 100 lire o frazione di 100 lire	0,50

Quando l'importo della somministrazione non supera lire 5, le relative fatture, note, conti e simili documenti sono esenti da tassa di scambio e da tassa di bollo.

Quando l'importo della tassa non sia inferiore ad una lira è aumentato del 20 per cento.

Nell'applicazione di tale aumento non si terrà conto delle frazioni di lira.

La tassa di scambio dovuta a norma del secondo comma dell'articolo 13 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1691 sull'energia elettrica destinata dalle ditte produttrici ad usi propri è stabilita in lire 6 per ogni 100 kilowatt o frazione di 100 kilowatt di potenza generatrice installata. È esclusa da tale tassa l'energia refrigerante adibita dalle ditte produttrici ad usi propri, nei confronti della quale si rende applicabile il regime stabilito dal seguente articolo 28.

PUBBLICAZIONI AVENTI SCOPO PUBBLICITARIO O DI MODA

Art. 14.

L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1559, concernenti l'applicazione della tassa di scambio sui libri, giornali, riviste, opuscoli, fascicoli, manifesti e fogli volanti stampati o litografati, aventi scopi pubblicitari o di moda, è prorogata al 1º gennaio 1938-XVI.

Fra le pubblicazioni aventi scopi pubblicitari sono compresi i cataloghi degli editori, librai e rivenditori in genere di libri, nuovi od usati, e di altre pubblicazioni, nonchè le stampe di ogni genere ancorchè sfornite di testo.

Fra le pubblicazioni di moda sono compresi i figurini, i modelli e le stampe di ogni genere anche se sfornite di testo ed ogni altra pubblicazione di moda anche se, oltre allo scopo di moda, abbia intendimenti didattici intesi alla confezione di determinati articoli od oggetti di vestiario e di abbigliamento.

Nel caso di pubblicazioni aventi scopi diversi dalla pubblicità o dalla moda, sono considerate pubblicazioni aventi scopo pubblicitario o di moda ai fini dell'applicazione della tassa di scambio, quelle che dedicano anche promiscuamente a scopi di pubblicità e di moda, più del 40 per cento delle pagine, compresi la copertina ed eventuali fogli intercalati o aggiunti, di cui la pubblicazione è costituita, ovvero più del 40 per cento dello spazio stampato.

Il carattere di pubblicazione a scopo pubblicitario ovvero di moda è dato dalla prevalenza dello spazio destinato all'uno o all'altro dei detti scopi: in caso di parità la pubblicazione ha carattere di moda.

Art. 15.

Limitatamente alle pubblicazioni di cui al precedente articolo aventi scopi di moda, la tassa di scambio è dovuta una volta tanto nella misura di lire 2 per cento, giusta le norme seguenti:

1. — *Pubblicazioni edite nel Regno:*

a) la tassa di scambio si applica in base alla fattura relativa alla stampa della pubblicazione. Tale fattura deve essere rilasciata in doppio esemplare dallo stampatore all'editore a norma dell'articolo 4 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011;

b) la tassa è ragguagliata al prezzo di copertina per la vendita al pubblico delle pubblicazioni stesse, il quale pertanto deve essere stampato sulla copertina o prima pagina di ogni pubblicazione e indicato nella fattura di cui sopra alla lettera a);

c) nel caso di editori di pubblicazioni di mode che provvedano con mezzi propri alla stampa delle medesime è fatto obbligo a tali editori di tenere uno speciale registro sul quale devono essere annotati i quantitativi delle pubblicazioni direttamente stampate con indicazione per ciascuna di esse, del titolo e del prezzo di copertina e del giorno in cui le relative operazioni di stampa sono state ultimate.

La tassa di scambio si corrisponde mediante apposizione di ambedue le sezioni delle prescritte marche per tassa di scambio sullo stesso registro, in calce alla scritturazione di cui sopra e in base al valore complessivo delle pubblicazioni stesse, giusta il prezzo di vendita al pubblico delle medesime.

Le scritturazioni sul detto registro e il pagamento della tassa, giusta le norme di cui sopra, devono essere effettuati non appena le operazioni di stampa sono compiute ed in ogni caso prima che la pubblicazione esca dai magazzini della ditta editrice.

2. — *Pubblicazioni provenienti dall'estero.* — La tassa di scambio si riscuote in modo virtuale dalla dogana all'atto dell'importazione ragguagliando l'aliquota del 2 per cento al prezzo di vendita, al dettaglio, della pubblicazione nel Regno, che deve essere dichiarato dall'importatore nella dichiarazione di importazione.

Per gli abbonamenti a pubblicazioni estere di moda fatti direttamente dagli interessati, la tassa si corrisponde presso gli Uffici postali all'atto della richiesta dell'abbonamento giusta le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze d'intesa col Ministro delle comunicazioni.

Art. 16.

Il registro di cui al n. 1 lettera *c*) dell'articolo precedente è esente da tassa di bollo, ma non ha efficacia probatoria agli effetti della disposizione di cui sopra se prima di porlo in uso ciascun foglio non sia stato numerato e munito in ogni pagina del bollo a calendario dell'ufficio del registro del distretto di residenza dell'editore. Nell'ultima pagina dei detti registri deve essere dichiarato il numero dei relativi fogli con dichiarazione firmata dal Procuratore del registro.

L'editore che provvede direttamente alla stampa delle pubblicazioni di cui trattasi è obbligato ad esibire ad ogni richiesta degli agenti della finanza gli altri registri contabili di cui egli è provvisto concernenti la stampa ed il collocamento delle pubblicazioni.

Il registro deve essere conservato per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima annotazione.

ACQUE GASSATE E MINERALI ARTIFICIALI E BEVANDE

Art. 17.

Ai fini dell'applicazione della tassa di scambio sulle acque gassate, acque minerali artificiali e bevande di cui al Regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 195, le ditte che non corrispondono la tassa di abbonamento giusta il disposto dell'articolo 2 dello stesso decreto, devono effettuare il pagamento della tassa in base alla fattura la cui emissione è obbligatoria per ogni vendita a chiunque fatta.

La fattura assoggettata a tassa deve essere emessa nello stesso giorno in cui si effettua la vendita relativa.

Limitatamente alle bevande di cui all'articolo 1 del citato Regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 195, la tassa è dovuta anche per i prodotti venduti direttamente al pubblico dal produttore nei propri esercizi, ancorchè egli sia possessore di apparecchio da banco. Nel caso che il detto produttore non si avvalga della facoltà di corrispondere la tassa in via di abbonamento per il tramite dei Consorzi, di cui al secondo comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge citato, il produttore esercente è obbligato a tenere un registro di carico e scarico, sul quale devono essere annotati, quotidianamente, nella parte del carico i quantitativi prodotti e in quella dello scarico i quantitativi venduti col relativo prezzo di vendita al pubblico. La tassa, nella misura stabilita dal n. 36 della tabella *B* annessa al presente allegato, deve essere corrisposta giornalmente mediante applicazione di ambedue le sezioni delle apposite marche per tassa di scambio, sulla parte dello scarico del detto registro. Tale registro è soggetto quanto alla sua tenuta, alle norme di cui all'articolo 15 del Regio decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206.

I canoni annui di tassa di scambio dovuti dai possessori di apparecchi da banco per la fabbricazione e distribuzione al pubblico di acque gassate e di acque minerali artificiali da tavola, a norma del Regio decreto-legge 24 dicembre 1931, n. 1562, e giusta la tabella *B* annessa al decreto del Ministro per le finanze 16 dicembre 1935, n. 74985, sono aumentati di un quinto.

MATERIE E PRODOTTI TESSILI

Art. 18.

La tassa di scambio sulle materie e prodotti tessili è dovuta giusta la discriminazione, nella misura e nei modi stabiliti nella tabella *A* annessa al presente allegato.

Per le vestimenta, la biancheria e gli altri oggetti cuciti, di cui alla categoria XVI della vigente tariffa dei dazi doganali, resta ferma l'equiparazione ai tessuti a norma dei Regi decreti-legge 22 marzo 1932, n. 206 e 23 gennaio 1933, n. 9, col conseguente pagamento della tassa di scambio nella misura stabilita per le varie specie di tessuti, nella tabella allegato *A* al presente decreto.

Per talune confezioni ottenute con l'impiego di tessuti misti o con aggiunta di materie non tessili è data facoltà al Ministro delle finanze di determinare con proprio decreto se ed a quale specie di tessuti siano tali confezioni da equipararsi, indipendentemente dalla classificazione doganale, nonchè il momento ed il modo di applicazione del tributo.

MERCÌ PER LE QUALI LA TASSA DI SCAMBIO SI CORRISPONDE UNA VOLTA TANTO

Art. 19.

Per le merci indicate nella tabella *B* annessa al presente allegato, la tassa di scambio è dovuta una volta tanto, in base alle aliquote e giusta le modalità stabilite per ciascuna voce della tabella stessa.

Art. 20.

Per le vendite delle merci e dei prodotti, indicati nella tabella *B* annessa al presente allegato che siano effettuate dai fabbricanti o produttori direttamente in locali propri, ovvero a mezzo di filiali, depositi, agenzie, rappresentanti ed altri ausiliari del commercio, è data facoltà al Ministro per le finanze di determinare particolari formalità e modi di corresponsione della tassa di scambio, avuto riguardo alla organizzazione tecnica delle aziende.

Ai fabbricanti o produttori che effettuano le vendite di cui al precedente comma è fatto in ogni caso obbligo di denunciare al competente ufficio del registro la sede degli accennati locali ed ausiliari del commercio, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in ogni caso non oltre un mese dalla data di apertura dei locali o di istituzione degli ausiliari medesimi.

Art. 21.

Agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio una volta tanto sulle merci e prodotti di cui alle voci 5, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 e 25 della tabella *B* annessa al presente allegato, è considerato fabbricante o produttore anche chi affida ad altri fabbricanti, che vi provvedono con materie proprie, la fabbricazione integrale di dette merci e prodotti ovvero di parti staccate di essi, sempre quando tali parti costituiscano, avuto riguardo alla loro funzione ed alla loro destinazione, prodotti finiti a sè stanti non suscettibili di ulteriore lavorazione.

Nella ipotesi prevista dal precedente comma, la cessione delle dette merci o prodotti o parti staccate di essi dall'industriale fabbricante al committente non costituisce scambio tassabile.

È peraltro obbligatorio, anche in tal caso, il rilascio, non oltre il quinto giorno dalla consegna o spedizione della merce, di fattura, nota o conto in doppio esemplare, sul quale deve essere espressamente dichiarato che le merci o prodotti o parti staccate di essi sono destinati dal fabbricante per l'uso di cui al primo comma del presente articolo.

Tali fatture, note e conti, sono soggetti alla tassa ordinaria di bollo e devono essere conservati ed esibiti a norma degli articoli 88 e 89 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011.

Art. 22.

Gli scambi delle materie, merci e prodotti, soggetti a tassa una volta tanto, giusta le disposizioni di cui alle tabelle *A* e *B* annesse al presente allegato, che abbiano luogo nel Regno successivamente allo scambio per il quale è stata corrisposta la tassa nelle stesse tabelle stabilita, sono esenti da tassa di scambio.

È peraltro obbligatorio per i detti scambi successivi il rilascio in doppio esemplare, non oltre il quinto giorno dalla consegna o spedizione della merce, della fattura, nota, conto od equivalente documento, che sono soggetti alla tassa ordinaria di bollo e devono essere conservati ed esibiti a norma degli articoli 88 e 89 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011.

PELLI GREGGIE

Art. 23.

La tassa di scambio sulle pelli non buone da pellicceria o parti di esse, crude, fresche, anche salate o salamoiate, secche o marinate, ma non conciate, è dovuta una volta tanto nella misura di lire 6 per cento e si corrisponde nei modi seguenti:

a) per le pelli di produzione nazionale, come pure per le pelli importate dall'estero da ditte nazionali che non provvedono direttamente alla concia delle pelli stesse; all'atto della vendita di tali pelli alle ditte nazionali che ne effettuano la concia sia per rivenderle allo stato di pelli conciate o per usarle nella propria industria, la tassa si applica a mezzo della prescritta fattura bollata in doppio esemplare, in base al prezzo effettivo di vendita;

b) per le pelli provenienti dall'estero importate da ditte nazionali che provvedono direttamente alla concia delle pelli stesse: all'atto dello sdoganamento in modo virtuale con versamento alle dogane, giusta le norme stabilite, per quanto riguarda l'applicazione e la riscossione della tassa di scambio sulle importazioni, dalla legge 28 luglio 1930, n. 1011, e disposizioni successive.

La tassa di scambio per le pelli di cui alla lettera a) è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per gli scambi nel Regno delle stesse pelli anteriori alle vendite fatte in confronto delle ditte che ne effettuano la concia.

Per le pelli conciate nel Regno come pure per l'importazione di pelli conciate resta fermo l'obbligo del pagamento della tassa di scambio nella misura normale di lire 3 per cento per ogni scambio giusta le norme di cui alla legge 28 luglio 1930, n. 1011 e disposizioni successive.

Art. 24.

La tassa di scambio di lire 6 per cento stabilita dal precedente articolo si applica come segue:

Scambi d'importo sino a lire 1	esenti
Scambi d'importo superiore a lire 1 e non a lire 10	L. 0,60
Scambi d'importo superiore a lire 10 e non a lire 100:	
per ogni 20 lire o frazione di 20 lire	1,20
Scambi d'importo superiore a lire 100 e non a lire 1000:	
per ogni 50 lire o frazione di 50 lire	3 —
Scambi d'importo superiore a lire 1000:	
per ogni 100 lire o frazione di 100 lire	6 —

La tassa per le vendite di cui alla lettera a) del precedente articolo si corrisponde a mezzo delle prescritte marche doppie a norma degli articoli 44 e 45 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, quando l'importo della medesima per ogni fattura non ecceda lire 50 (cinquanta).

Quando l'importo della tassa per ogni singola fattura è superiore a lire cinquanta, essa si corrisponde a mezzo del servizio dei conti correnti postali, a norma degli articoli 46 a 52 della citata legge 28 luglio 1930, n. 1011.

Art. 25.

È fatto obbligo alle ditte che esercitano l'industria della concia delle pelli greggie di cui al precedente articolo 23 sia per conto proprio, sia per conto di terzi, di denunziare al competente ufficio del Registro la sede dei singoli esercizi di concia nel termine di un mese dall'entrata in vigore del presente decreto ed in ogni caso non oltre un mese dalla data di apertura degli esercizi stessi.

Le ditte che cumulativamente esercitano l'industria della salagione e della concia delle pelli devono far presente nella denuncia tale circostanza.

Art. 26.

Nel caso di consegna o di spedizione delle pelli o di parti di esse di cui al primo comma dell'articolo 23 alle concerie per le operazioni di concia da parte di ditte industriali o commerciali committenti, fermo l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme e condizioni stabilite dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, la tassa di scambio del 6 per cento di cui al precedente articolo 23 si corrisponde a cura della ditta committente in base al prezzo medio di mercato delle pelli greggie consegnate o spedite, sulla nota di accompagnamento prescritta dall'articolo 13, n. 6, della citata legge, mediante applicazione delle rispettive sezioni di marche sui due esemplari della nota stessa, se l'importo della tassa non eccede lire cinquanta ovvero a mezzo del servizio dei conti correnti postali, se l'importo della tassa eccede lire cinquanta.

Art. 27.

La tassa di scambio del 6 per cento di cui al precedente articolo 23 è dovuta anche nel caso di privati che vendono le pelli o parti di esse indicate nello stesso articolo a ditte che ne effettuano la concia, ovvero consegnano o spediscono a tali ditte le pelli stesse per le operazioni di concia. La tassa si corrisponde, all'atto della introduzione delle pelli nello stabilimento o nei locali della ditta conciatrice, sulla base del prezzo di vendita, se si tratta di vendita, ovvero in base, al prezzo medio di mercato delle pelli stesse qualora si tratti di consegna per le operazioni di concia.

Il documento, dal quale deve risultare il pagamento della tassa di scambio, deve essere emesso dalla ditta che effettua la concia e deve dalla stessa essere conservato per un periodo di cinque anni.

Il prezzo medio delle pelli tanto agli effetti della disposizione contenuta nel precedente articolo 26 come di quelle di cui al presente articolo è il prezzo risultante dal più recente listino del Consiglio provinciale delle corporazioni della provincia in cui ha sede la ditta che effettua la concia delle pelli.

**GHIACCIO, ENERGIA REFRIGERANTE E FREDDO
PRODOTTI PER PROPRIO USO DA DITTE INDUSTRIALI E COMMERCIALI**

Art. 28.

A decorrere dal 1° gennaio 1938-XVI, sul ghiaccio, sulla energia refrigerante e sul freddo prodotti per proprio uso da pubblici esercenti e da ditte commerciali ed industriali a mezzo di macchine frigorifere o di qualsiasi altro apparecchio atto alla produzione del freddo è dovuta la tassa di scambio in via di abbonamento, mediante la corresponsione del canone fisso annuo determinato nella tabella seguente in relazione alle frigorifere-ore installate:

Frigorifere-ore installate	Tassa annua
fino a 350	L. 100
da 351 a 675	200
da 676 a 1.050	300
da 1.051 a 2.400	500
da 2.401 a 3.750	750
da 3.751 a 5.000	1.000
da 5.001 a 7.000	1.500
oltre 7.000	2.000

Il canone annuo di tassa di cui sopra è dovuto per ogni macchina od apparecchio: qualora peraltro lo stesso esercente o la stessa ditta commerciale od industriale detenga più di una macchina od apparecchio nel medesimo esercizio, stabilimento o locale, il canone di tassa è dovuto per intero per la macchina od apparecchio di maggiore potenza ed è ridotto a metà per ciascuna delle altre macchine od apparecchi di eguale o di minore potenza.

Art. 29.

Le ditte commerciali ed industriali che detengono macchine frigorifere sono obbligate a presentare all'ufficio del registro competente apposita denuncia contenente:

- a) il numero delle macchine od apparecchi impiantati;
- b) il tipo di ogni macchina od apparecchio e la potenza frigorifera installata espressa in frigorifere-ore per ciascuno di essi;
- c) l'indicazione della ditta o della ragione sociale e la sede della stessa.

Per l'anno 1938 e per gli anni successivi la denuncia suddetta deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 30.

Le ditte che impiantano macchine ed apparecchi di cui al precedente articolo 28 entro il corso dell'anno, devono presentare la denuncia prescritta dall'articolo precedente entro un mese dalla data di acquisto delle macchine stesse.

Art. 31.

Le convenzioni di abbonamento per il pagamento dei canoni di tassa di cui al precedente articolo 28 devono essere stipulate entro gli stessi termini stabiliti per la denuncia di cui ai precedenti articoli 29 e 30.

Il canone di tassa d'importo non superiore a lire 100 deve essere versato all'Ufficio del registro in unica soluzione entro venti giorni dalla data di stipulazione della convenzione di abbonamento.

Per i canoni d'importo superiore a lire 100 il pagamento può essere effettuato dal contribuente in tre rate con scadenza al 31 gennaio, 31 maggio e 30 settembre di ogni anno, giusta le norme di cui all'articolo 55 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011.

Nel caso di esercizi situati in comuni dove non hanno sede gli uffici del registro, può prescindersi dalla stipulazione della convenzione qualora il contribuente nel termine stabilito per la denuncia di cui ai precedenti articoli 29 e 30 effettui il pagamento del canone in unica soluzione, anche a mezzo di vaglia postale.

C A F F È

Art. 32.

La tassa di scambio sul caffè è dovuta una volta tanto all'atto della importazione, nella misura del 12 per cento, sul prezzo o valore del caffè posto al confine, ed è riscossa in modo virtuale, dalle dogane a norma dell'articolo 29 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011.

Gli scambi di caffè crudo, tostato o macinato che hanno luogo nel Regno successivamente all'importazione sono esenti da tassa di scambio.

È data facoltà al Ministro per le finanze di determinare periodicamente in base ad un prezzo medio unico, ovvero di più qualità di caffè ed all'aliquota di tassa stabilita dal presente decreto, una quota fissa di tassa di scambio da riscuotersi dalle dogane per ogni quintale di caffè all'atto dello sdoganamento.

Per gli scambi di caffè crudo, tostato o macinato che hanno luogo nel Regno successivamente alla importazione è obbligatorio il rilascio di nota, conto, fattura od altro equivalente documento in doppio esemplare soggetto alla tassa ordinaria di bollo di cui all'articolo 52 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, nella misura stabilita dall'articolo 3 dell'allegato D al Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749.

Tali note, conti, fatture ed equivalenti documenti devono essere conservati tanto da chi li emette come da chi li riceve per un periodo di cinque anni.

ESENZIONI

Art. 33.

Il primo capoverso dell'articolo 18 del Regio decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, è sostituito dal seguente:

« L'oro greggio, in lingotti, in verghe, in polvere, comprese le ceneri aurifere ed in monete, nonché l'oro in rottami inservibili senza ulteriore fusione, è esente da tassa di scambio sia all'atto della importazione, che per gli scambi posti in essere nel Regno ».

SANZIONI

Art. 34.

Per le violazioni alle norme stabilite dal presente allegato in materia di tassa di scambio sono applicabili le sanzioni di cui alla legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011 e disposizioni successive.

Le violazioni alle disposizioni contenute nel primo e secondo comma del precedente articolo 9 sono punite con le sanzioni previste dalla legge sulla tassa di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268. A tal fine il mancato o tardivo rilascio della fattura è parificato al rilascio di fattura non bollata.

Per le violazioni delle norme di cui al 3° e 4° comma dello stesso articolo 9 nonchè delle norme di cui all'ultimo comma degli articoli 21, 22 e 32 si applica la sanzione stabilita dalla lettera *f*) dell'articolo 93 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011.

La omessa o tardiva presentazione delle denunce prescritte dall'ultimo comma dell'articolo 20 e dagli articoli 25, 29 e 30 del presente allegato è punita con la pena pecuniaria da lire 100 a lire 500.

Nel caso di fatture, note, conti od equivalenti documenti esenti da tassa di scambio, di cui sia obbligatorio il rilascio giusta le disposizioni contenute nel presente allegato e nella legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011 e disposizioni successive, l'omesso rilascio di tali documenti nei prescritti termini è punito con la pena pecuniaria da lire 20 a lire 100 per ogni documento.

Art. 35.

Le violazioni alle disposizioni dell'articolo 15 lettera *c*) sono punite:

a) con la pena pecuniaria da lire 100 a lire 2000 a carico dell'editore che non sia munito del registro speciale prescritto dalla disposizione citata;

b) con l'ammenda da lire 500 a lire 3000 per l'omessa annotazione sul detto registro dei quantitativi delle pubblicazioni;

c) con l'ammenda da lire 1000 a lire 5000 per la infedele annotazione sul detto registro dei quantitativi delle pubblicazioni;

d) con la pena pecuniaria da lire 10 a lire 200 per la omessa indicazione, nelle annotazioni di cui sopra, del titolo o del prezzo di copertina delle pubblicazioni.

La pena pecuniaria di cui sopra alla lettera *a*) si applica anche nel caso che il registro tenuto dall'editore non sia stato assoggettato alla formalità prescritta dall'articolo 16 del presente decreto.

Le sanzioni di cui sopra alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) e quelle di cui al comma precedente sono applicabili anche per le violazioni alle disposizioni dell'articolo 17, 3° comma, del presente allegato e fanno carico al produttore esercente rispettivamente per la mancata tenuta del registro di carico e scarico prescritto dalla citata disposizione, per la omessa annotazione sul detto registro dei quantitativi prodotti e di quelli venduti, per la infedele annotazione dei detti quantitativi sullo stesso registro, per la mancata indicazione, nelle dette annotazioni, del prezzo di vendita al pubblico ed infine per non avere assoggettato il detto registro alle formalità richiamate nel penultimo comma dello stesso articolo 17.

Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicabili indipendentemente da quelle stabilite, per il mancato o irregolare pagamento della tassa, dalla legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011 e disposizioni successive.

IMPOSTA DI REGISTRO E TASSA DI SCAMBIO

Art. 36.

Le aliquote dell'imposta di registro di cui agli articoli 3, lettera *a*), e 81, lettera *d*), della tariffa allegato *A* parte prima, alla legge del Registro 30 dicembre 1923, n. 3269 e disposizioni successive per gli scambi di merci posti in essere mediante atto soggetto a registrazione, sono parificate alle aliquote della tassa di scambio stabilite dal presente decreto e dalle annesse tabelle.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 37.

In dipendenza delle nuove aliquote di tassa stabilite dal presente allegato, tutti indistintamente i canoni annui di tassa di scambio che, giusta le convenzioni di abbonamento in corso per l'anno 1937, risulteranno definitivamente dovuti per lo stesso anno anche in seguito ai conguagli prescritti dalle norme in vigore, come pure le quote fisse di tassa stabilite per il corrente anno 1937, giusta le norme vigenti, per l'applicazione e la riscossione della tassa di scambio sul bestiame, sulle essenze di agrumi e sul legname resinoso da opera, sono aumentati del 3,00 per cento del loro ammontare.

Il pagamento di tale maggiore tassa per i canoni annui, deve essere effettuato nel termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 55 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011.

Art. 38.

Salvo il disposto degli articoli 14 e 28 le disposizioni del presente allegato entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze

THAON DI REVEL.

TABELLA A.

Tassa di scambio sulle materie e prodotti tessili.

MATERIE E PRODOTTI	Aliquota della tassa	NOTE
MATERIE GREGGIE.		
1-a) Lino e juta greggi;		La tassa è dovuta per ogni scambio e si applica: scambi fino a lire 1, esenti; scambi d'importo superiore a lire 1 e non a lire 10, lire 0,10; scambi d'importo superiore a lire 10 e non a lire 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire, lire 0,15; scambi d'importo superiore a lire 100 e non a lire 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, lire 0,40; scambi d'importo superiore a lire 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, lire 0,75.
b) Stoppa di lino;		
c) Sparto, crino vegetale anche arricciato ed altri vegetali filamentososi non nominati, greggi;		
d) Cafioc o fiocco di canapa;		
e) Ginestra destinata alla produzione di fibre tessili;		
f) Altre fibre e materie prime vegetali destinate all'industria tessile od alla produzione della cellulosa;		
g) Caseina destinata all'industria tessile.		
2) Cotone in bioccoli o in massa greggio e cascami di cotone greggi.	0,75 %	Idem.
3-a) Seme-bachi;	0,75 %	Idem.
b) Seta tratta greggia e cascami di seta greggia;		
c) Fibre artificiali greggie e cascami di fibre artificiali greggie; strazza e scarti greggi;		
d) Pasta chimica, cellulosa per fibre tessili artificiali.		
4) Stracci di ogni sorta.	0,75 %	Idem.
5-a) Lane meccaniche di colore non uniforme;	1,50 %	La tassa è dovuta per ogni scambio e si applica: per gli scambi d'importo fino a lire 1, esenti; per gli scambi d'importo superiore a lire 1 e non a lire 10, lire 0,15; per gli scambi d'importo superiore a lire 10 e non a lire 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire, lire 0,30; per gli scambi d'importo superiore a lire 100 e non a lire 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, lire 0,75; per gli scambi d'importo superiore a lire 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, lire 1,50.
b) Cascami e borra di lana;		
c) Crino animale e pelo greggio.		
6-a) Bozzoli;		La tassa di scambio sui bozzoli, sulla canapa e sulle lane controindicate di produzione nazionale da chiunque conferiti agli ammassi provinciali per la vendita collettiva a norma delle disposizioni vigenti sugli ammassi dei prodotti agricoli, si corrisponde una volta tanto al momento della vendita dei detti prodotti a chiunque fatta da parte degli ammassi.
b) Canapa greggia;	1,50 %	
c) Lane naturali o sudice lavate non a fondo (scoured).		

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1937

MATERIE E PRODOTTI	Aliquota della tassa	NOTE
<p style="text-align: center;">SEMILAVORATI.</p> <p>7-a) Canapa, lino, juta ed altri vegetali filamentosi pettinati; cordami, cordicelle, spago anche incatramati, cordoni e cordoncini intrecciati e straforzini, filetti e cordami di cocco, sparto, taglio e simili;</p> <p>b) Filati di lino e di canapa, semplici e ritorti, filati di juta, filati semplici di lino e di canapa, ecc., per la cucitura delle calzature, filati di lino e di canapa da cucire preparati per la vendita al minuto;</p> <p>c) Cotone in bioccoli e in massa tinto, in ovatte e cascame di cotone tinti;</p> <p>d) Filati di cotone semplice e ritorti, mercerizzati e non mercerizzati; catene ordite di cotone e filati di cotone e filati di cotone da cucire, ecc., corde, cordicelle e cordami di cotone;</p>		<p>Per le vendite di cui sopra, è obbligatorio il rilascio della fattura od equivalente documento in doppio esemplare da parte dell'ente ammassatore, nei modi e nei termini e con le responsabilità e gli obblighi tutti stabiliti dalla legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, circa il rilascio e conservazione dei documenti di scambio.</p> <p>Sotto le denominazioni di « canapa » si intendono la canapa in bacchette non macerata, la canapa verde stigliata, la canapa macerata, le stoppe, gli scarti ed i canaponi.</p> <p>Il pagamento della tassa di scambio di cui sopra si effettua esclusivamente a mezzo di postagiato tratto sul proprio conto corrente postale a favore del conto corrente postale dell'Ufficio del registro del distretto in cui ha sede l'ente ammassatore giusta le norme di cui al Titolo IX, Capo III, della citata legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011. A tale fine gli enti ammassatori devono aprire un proprio conto corrente postale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tranne il caso che ne siano già provvisti.</p> <p>Sino a quando l'ente ammassatore non sarà in possesso del proprio conto corrente postale la tassa di scambio deve essere egualmente corrisposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali, ma con versamento diretto a mezzo di un qualsiasi ufficio di posta, sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro.</p> <p>Per i bozzoli, per la canapa e per la lana provenienti dall'estero la tassa di scambio ragguagliata al valore o prezzo del prodotto importato si riscuote in modo virtuale dalle dogane all'atto dello sdoganamento.</p> <p>Per la discriminazione delle aliquote, vedasi nota n. 5.</p>

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1937

MATERIE E PRODOTTI	Aliquota della tassa	NOTE
e) Seta tratta tinta, cascami di seta, pettenuzzo o roccadino, fibre artificiali tinte, cascami di fibre artificiali tinti e filati.	1,50 %	La tassa è dovuta per ogni scambio. Per la discriminazione delle aliquote vedasi nota n. 5.
8-a) Lane lavate (escluse le scoured) tinte, cardate, pettinate e lane meccaniche, altre (tinte); b) Crino animale imbiancato o tinto, arricciato e pelo tinto; c) Filati di pura lana mohaire ed altri filati di lana, anche misti, destinati all'industria per la successiva trasformazione.	2,50 %	La tassa è dovuta per ogni scambio e si applica: per gli scambi d'importo fino a lire 1, esenti; per gli scambi d'importo superiore a lire 1 e non a lire 10, lire 0,25; per gli scambi d'importo superiore a lire 10 e non a lire 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire, lire 0,50; per gli scambi d'importo superiore a lire 100 e non a lire 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, lire 1,25. per gli scambi d'importo superiore a lire 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, lire 2,50.
PRODOTTI FINITI.		
9-a Tessuti di cotone, di fibre artificiali, canapa, lino, juta ed altre fibre tessili.	6 %	La tassa è dovuta una volta tanto per lo scambio posto in essere dal fabbricante quanto ai prodotti nazionali ed all'atto dello sdoganamento per i prodotti provenienti dall'estero. La tassa si applica: scambi fino a lire 1, esenti; scambi d'importo superiore a lire 1 e non a lire 10, lire 0,60; scambi d'importo superiore a lire 10 e non a lire 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire, lire 1,20; scambi d'importo superiore a lire 100 e non a lire 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, lire 3; scambi d'importo superiore a lire 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, lire 6.
b) Gli stessi quando sono destinati ad essere impiegati come materia prima od accessoria nella fabbricazione di prodotti non compresi fra le confezioni di cui alla categoria XVI della tariffa doganale.	3 %	La tassa è dovuta per ogni scambio e si applica: scambi fino a lire 1, esenti; scambi d'importo superiore a lire 1 e non a lire 10, lire 0,30; scambi d'importo superiore a lire 10 e non a lire 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire, lire 0,60; scambi d'importo superiore a lire 100 e non a lire 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, lire 1,50; scambi d'importo superiore a lire 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, lire 3.
10) Filati di pura lana mohaire ed altri filati e fili di lana anche misti, destinati al commercio.	6 %	La tassa è dovuta una volta tanto per lo scambio posto in essere dal fabbricante quanto ai prodotti nazionali ed all'atto dello sdoganamento per i prodotti provenienti dall'estero. La tassa si applica come sopra alla nota n. 9, lettera a).
11) Filati e fili di seta cucirini destinati al commercio.	6 %	Idem.
12-a) Tessuti di lana ed altri manufatti di lana; tessuti e manufatti di lana misti con altre materie tessili contenenti lana in misura non inferiore al 15 per cento;	10 %	Idem. La tassa si applica: scambi fino a lire 1, esenti; scambi d'importo superiore a lire 1 e non a lire 10, lire 1;

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1937

MATERIE E PRODOTTI	Aliquota della tassa	NOTE
b) Gli stessi quando sono destinati ad essere impiegati come materia prima od accessoria per la fabbricazione di prodotti non compresi fra le confezioni di cui alla categoria XVI della tariffa doganale.	7 %	<p>scambi d'importo superiore a lire 10 e non a lire 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire, lire 2;</p> <p>scambi d'importo superiore a lire 100 e non a lire 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, lire 5;</p> <p>scambi d'importo superiore a lire 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, lire 10.</p>
13-a) Tessuti misti di seta e di fibre artificiali, cotone e lana, in cui la seta non costituisca lo elemento prevalente inferiore al 50 per cento (in peso);	9 %	<p>La tassa è dovuta per ogni scambio e si applica:</p> <p>scambi fino a lire 1, esenti;</p> <p>scambi d'importo superiore a lire 1 e non a lire 10, lire 0,70;</p> <p>scambi d'importo superiore a lire 10 e non a lire 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire lire 1,40;</p> <p>scambi d'importo superiore a lire 100 e non a lire 1000 per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, lire 3,50;</p> <p>scambi d'importo superiore a lire 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, lire 7.</p>
b) Gli stessi quando sono destinati ad essere impiegati come materia prima od accessoria per la fabbricazione di prodotti non compresi fra le confezioni di cui alla categoria XVI della tariffa doganale.	6 %	<p>La tassa è dovuta ad ogni scambio.</p> <p>Per la discriminazione dell'aliquota vedasi nota al n. 9, lettera a).</p>
14-a) Tessuti di seta, misti di seta e di fibre artificiali, cotone e lana in cui la seta sia prevalente superiore al 50 per cento (in peso);	12 %	<p>La tassa è dovuta una volta tanto per lo scambio posto in essere dal fabbricante quanto a prodotti nazionali, ed all'atto dello sdoganamento per i prodotti provenienti dall'estero. La tassa si applica:</p> <p>scambi fino a lire 1, esenti;</p> <p>scambi d'importo superiore a lire 1 e non a lire 10, lire 1,20;</p> <p>scambi d'importo superiore a lire 10 e non a lire 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire, lire 2,40;</p> <p>scambi d'importo superiore a lire 100 e non a lire 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, lire 6;</p> <p>scambi d'importo superiore a lire 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, lire 12.</p>

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1937

MATERIE E PRODOTTI	Aliquota della tassa	NOTE
b) Gli stessi quando sono destinati ad essere impiegati come materia prima od accessoria per la fabbricazione di prodotti non compresi fra le confezioni di cui alla categoria XVI della tariffa doganale.	9 %	La tassa è dovuta ad ogni scambio. Per la discriminazione dell'aliquota vedasi al n. 13. lettera a).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro delle finanze

THAON DI REVEL.

TABELLA B.

Merci per le quali la tassa di scambio è dovuta una volta tanto.

M E R C I	Aliquota della tassa	NOTE
1. Lievito per panificazione	1,50 %	<p>La tassa si corrisponde in base alla fattura, la cui emissione è obbligatoria ed è dovuta una volta tanto per il fatto dell'uscita del prodotto dalle fabbriche a chiunque venga consegnato o spedito, comprese le rappresentanze delle fabbriche stesse, nonché i privati consumatori e lo Stato.</p> <p>La tassa si applica come segue: scambi fino a lire 1, esenti; scambi d'importo superiore a lire 1 e non a lire 10, lire 0,15; scambi d'importo superiore a lire 10 e non a lire 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire, lire 0,30; scambi d'importo superiore a lire 100 e non a lire 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, lire 0,75; scambi d'importo superiore a lire 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, lire 1,50.</p>
2. Vermouth e marsala	2 %	<p>La tassa si applica una volta tanto giusta le norme di cui agli articoli 68, 69 e 70 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, ed articolo 13 del Regio decreto-legge 27 dicembre 1933, n. 1746.</p> <p>La tassa è dovuta come segue: scambi fino a lire 1, esenti; scambi d'importo superiore a lire 1 e non a lire 10, lire 0,20; scambi d'importo superiore a lire 10 e non a lire 100, per ogni 20 lire o frazione di 20 lire, lire 0,40; scambi d'importo superiore a lire 100 e non a lire 1000, per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, lire 1; scambi d'importo superiore a lire 1000, per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, lire 2.</p>
3. Vini fini, esclusi gli spumanti, vini comuni, mosti e uve da vino	3 %	<p>La tassa si applica come sopra al n. 2 ed è dovuta come segue: scambi fino a lire 1, esenti; scambi d'importo superiore a lire 1 e non a lire 10, lire 0,30; scambi d'importo superiore a lire 10 e non a lire 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire, lire 0,60; scambi d'importo superiore a lire 100 e non a lire 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, lire 1,50; scambi d'importo superiore a lire 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, lire 3.</p>
4. Spiriti puri, acquavite, grappa	3 %	<p>La tassa è dovuta una volta tanto: a) per gli spiriti puri, acquavite e grappa di produzione nazionale, giusta le disposizioni dell'articolo 53 della legge 28 luglio 1930, n. 1011 e decreto ministeriale 22 dicembre 1934, n. 62289;</p>

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1937

M E R C I	Aliquota della tassa	NOTE
5. Autoveicoli per trasporto di persone, loro chassis, carrozzerie, pezzi o parti di ricambio comprese le ruote.	4 %	<p>b) per gli stessi di provenienza estera giusta la disposizione del citato articolo 53 e decreto ministeriale 27 gennaio 1931, n. 39067. Per la discriminazione dell'aliquota vedasi nota al n. 3.</p> <p>La tassa di scambio è dovuta una volta tanto:</p> <p>a) per i prodotti nazionali all'atto della vendita a chiunque fatta, dal fabbricante o produttore in base alla fattura la cui emissione è in ogni caso obbligatoria;</p> <p>b) per gli stessi prodotti di provenienza estera: all'atto dello sdoganamento in modo virtuale mediante versamento alle dogane.</p> <p>Per quanto concerne i criteri, le norme e le modalità di pagamento della tassa, come pure per quanto riguarda la rivalsa della tassa medesima, sono applicabili le norme di cui alla legge 28 luglio 1930, n. 1011, e le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, concernente lo speciale regime di riscossione della tassa di scambio una volta tanto sui prodotti e manufatti tessili.</p> <p>La tassa si applica come segue: scambi fino a lire 1, esenti; scambi superiori a lire 1 e non a lire 10, lire 0,40; scambi superiori a lire 10 e non a lire 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire, lire 0,80; scambi superiori a lire 100 e non a lire 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, lire 2; scambi superiori a lire 100: per ogni 100 lire o frazione di 1000 lire lire 4.</p>
6. Bestiame vaccino, ovino e suino .	4 %	<p>La tassa di scambio si applica una volta tanto con marche o in abbonamento per il fatto obbiettivo della macellazione del bestiame o dell'assoggettamento delle relative carni alla imposta di consumo, giusta le norme di cui agli articoli 61 a 64 e 71 a 74 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, e articolo 13 del Regio decreto-legge 27 dicembre 1933, n. 1746. Per la discriminazione dell'aliquota vedasi sopra nota al n. 5.</p>
7. Bestiame equino (nel caso di cui al 2° comma dell'articolo 65 della legge 28 luglio 1930, n. 1011)	4 %	<p>La tassa è dovuta a norma degli articoli 65 a 67 della legge 28 luglio 1930, n. 1011. Per la discriminazione delle aliquote vedasi nota al n. 5.</p>
8. Birra	4 %	<p>La tassa di scambio è dovuta una volta tanto a norma dell'articolo 53 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, e successive modificazioni. Per la discriminazione delle aliquote vedasi nota al n. 5.</p>
9. Essenze di arancio, mandarino, limone e bergamotto:		<p>La tassa di scambio è dovuta una volta tanto giusta le norme di cui agli articoli 85 a 87 della legge 28 luglio 1930, n. 1011 e del decreto ministeriale 28 dicembre 1931, n. 54194. Per la discriminazione della aliquota 4 per cento vedasi nota al n. 5.</p>
a) deterpenate	4 %	
b) non deterpenate	4,50 %	

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1937

M E R C I	Aliquota della tassa	NOTE
		<p>L'aliquota 4,50 per cento si applica: scambi fino a lire 1, esenti; scambi d'importo superiore a lire 1 e non a lire 10: lire 0,45; scambi d'importo superiore a lire 10 e non a lire 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire, lire 0,90; scambi d'importo superiore a lire 100 e non a lire 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, lire 2,25; scambi d'importo superiore a lire 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, lire 4,50.</p>
10. Liquori ed aperitivi a base di alcool.	4 %	<p>La tassa è dovuta una volta tanto e si corrisponde giusta le norme degli articoli 19, 22, 23 e 24 del Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, allegato C. Per la discriminazione delle aliquote vedasi nota al n. 5.</p>
11. Spiriti denaturati	5 %	<p>La tassa è dovuta una volta tanto e si corrisponde giusta le norme dell'articolo 53 della legge 28 luglio 1930, n. 1011 e del decreto ministeriale 27 gennaio 1931, n. 39067.</p> <p>La tassa si applica come segue: scambi fino a lire 1, esenti; scambi d'importo superiore a lire 1 e non a lire 10, lire 0,50; scambi d'importo superiore a lire 10 e non a lire 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire, lire 1,00; scambi d'importo superiore a lire 100 e non a lire 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, lire 2,50; scambi d'importo superiore a lire 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, lire 5.</p>
<p>12. Coloniali, loro succedanei e prodotti zuccherati di seguito indicati:</p> <p>a) Caramelle e confetti; b) Biscotti, torroni, mandorlati, panforti, pampepati e prodotti similari confezionati in recipienti o involucri di qualunque specie; c) Cioccolata; d) Cannella, chiodi e steli di garofano; e) Zenzero, tè e matè, zafferano, noci moscade e macis, amomi e cardamomi, senape e spezie di ogni genere.</p>	6 %	<p>La tassa di scambio è dovuta una volta tanto:</p> <p>a) per i prodotti nazionali, all'atto della vendita a chiunque fatta, dal fabbricante o produttore in base alla fattura, la cui emissione è in ogni caso obbligatoria; b) per gli stessi prodotti di provenienza estera all'atto dello sdoganamento in modo virtuale, mediante versamento alle dogane.</p> <p>Per quanto concerne i criteri, le norme e le modalità di pagamento della tassa, ecc., vedasi nota al n. 5.</p> <p>La tassa si applica come segue: scambi fino a lire 1, esenti; scambi d'importo superiore a lire 1, e non a lire 10, lire 0,60; scambi d'importo superiore a lire 10 e non a lire 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire, lire 1,20; scambi d'importo superiore a lire 100 e non a lire 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, lire 3; scambi d'importo superiore a lire 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, lire 6.</p>
13. Legname resinoso da opera . . .	6 %	<p>La tassa è dovuta una volta tanto e si corrisponde giusta le norme degli articoli 75 ad 83 della legge 28 luglio 1930, n. 1011.</p> <p>Per la discriminazione dell'aliquota vedasi nota al n. 12.</p>

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1937

MERCI	Aliquota della tassa	NOTE
14. Carte da giuoco	6 %	La tassa di scambio è dovuta una volta tanto e si corrisponde giusta le norme dell'articolo 53 della legge 28 luglio 1930, n. 1011 e paragrafo XXII delle relative istruzioni regolamentari. Per la discriminazione delle aliquote vedasi nota al n. 12.
15. Surrogati del caffè	6 %	La tassa è dovuta una volta tanto e si corrisponde giusta le disposizioni dell'articolo 53 della legge 28 luglio 1930, n. 1011 e del decreto ministeriale 15 dicembre 1935, n. 74386. Per la discriminazione delle aliquote vedasi nota al n. 12.
16. Bilancie, bascule, stadere di ogni tipo o dimensione, comprese quelle ad uso domestico.	6 %	La tassa di scambio è dovuta una volta tanto: a) per i prodotti nazionali all'atto della vendita a chiunque fatta, dal fabbricante o produttore in base alla fattura la cui emissione è in ogni caso obbligatoria; b) per gli stessi prodotti di provenienza estera, all'atto dello sdoganamento, in modo virtuale mediante versamento alle dogane. Per la discriminazione delle aliquote, vedasi nota al n. 12. Per quanto concerne i criteri, le norme e le modalità di pagamento della tassa, ecc., vedasi nota al n. 5.
17. Grammofoni, fonografi, dischi, loro accessori e parti di ricambio.	6 %	Idem.
18. Mobilia di qualunque specie di legno, di canna, di giunco, di vimini, di ferro od in altro metallo compreso il sedame.	6 %	Idem.
19. Specchi incorniciati e lastre di specchi, pulite, stagnate o argentate.	6 %	Idem.
20. Macchine da scrivere e calcolatrici.	6 %	Idem.
21. Strumenti musicali, a corda, a fiato o ad aria compresi i pianoforti, le pianole, i piani meccanici, gli organi, le armoniche, gli armonium, loro accessori e parti di ricambio.	6 %	Idem.
22. Macchine fotografiche con o senza obiettivo e loro parti di ricambio, compreso l'obiettivo.	6 %	Come al n. 16.
23. Pellicole e lastre sensibilizzate per fotografia e per cinematografia.	6 %	La tassa di scambio è dovuta una volta tanto: a) per i prodotti nazionali all'atto della vendita, a chiunque fatta, dal fabbricante o produttore in base alla fattura la cui emissione è in ogni caso obbligatoria; b) per gli stessi prodotti di provenienza estera, all'atto dello sdoganamento, in modo virtuale mediante versamento alle dogane. Per la discriminazione delle aliquote vedasi nota al n. 12. Per quanto concerne i criteri, le norme e le modalità di pagamento della tassa, ecc., vedasi nota al n. 5.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1937

MERCI	Aliquota della tassa	NOTE
24. Polveri piriche ed altri prodotti esplodenti.	6 %	Idem.
25. Essenze, estratti ed acque per toletta e profumi d'ogni genere, cosmetici, vasellina da toletta, petroli ed olii da capelli, pomate e tinture per capelli, dentifrici, paste da denti, smalto per unghie, saponi profumati ed antisettici ed ogni altra simile sostanza od articolo usati od applicati come profumo e come cosmetico, contenuti in bottiglia, vaso, fiala, scatola, pacco od altro recipiente od involucre qualsiasi.	6 %	Idem.
26. Organi illuminanti	6 %	La tassa di scambio è dovuta una volta tanto e si corrisponde a norma degli articoli 53 a 57 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011: a) per gli organi illuminanti di produzione nazionale: in via di abbonamento dai fabbricanti sull'ammontare complessivo delle vendite al lordo della imposta di fabbricazione; b) per gli stessi di provenienza estera: in modo virtuale, con versamento alle dogane sul valore o prezzo dei prodotti importati, aumentato dalle corrispondenti soprattasse di confine. Per la discriminazione delle aliquote vedasi nota al n. 12.
27. Glucosio e maltosio	6 %	Idem.
28. Acido acetico	6 %	Idem.
29. Vini spumanti	6 %	La tassa di scambio è dovuta una volta tanto e si corrisponde giusta le norme di cui agli articoli 20 a 23 dell'allegato C al Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749. Per la discriminazione delle aliquote vedasi nota al n. 12.
30. Specialità medicinali	6 %	La tassa di scambio è dovuta una volta tanto e si corrisponde giusta le disposizioni degli articoli 1 a 12 del Regio decreto-legge 27 dicembre 1933, n. 1746. Per la discriminazione delle aliquote vedasi nota al n. 12.
31. Acque minerali medicinali, sia naturali che artificiali, sali di acque minerali e di sorgente e polveri chimiche ed altri prodotti per la preparazione di acque minerali artificiali.	6 %	La tassa è dovuta una volta tanto e si corrisponde giusta le disposizioni di che all'articolo 22 del Regio decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206. Per la discriminazione delle aliquote vedasi nota al n. 12.
32. Acque minerali naturali da tavola.	7 %	Idem. La tassa si applica come segue: scambi fino a lire 1, esenti; scambi d'importo superiore a lire 1 e non a lire 10, lire 0,70; scambi d'importo superiore a lire 10 e non a lire 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire, lire 1,40;

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1937

M E R C I	Aliquota della tassa	NOTE
33. Argento greggio proveniente dall'estero e argento greggio in lingotti di produzione nazionale acquistato per la preparazione del nitrato d'argento occorrente per la fabbricazione di pellicole per la cinematografia e fotografia, di lastre di vetro e di carta preparata per fotografie.	6 %	<p>scambi d'importo superiore a lire 100 e non a lire 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, lire 3,50; scambi d'importo superiore a lire 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, lire 7.</p> <p>La tassa di scambio è dovuta una volta tanto e si corrisponde a norma delle disposizioni di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 629, articolo 8 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 434, e decreti ministeriali 28 aprile 1934, n. 54044 e 15 aprile 1936, n. 68787.</p> <p>Per la discriminazione delle aliquote vedasi nota al n. 12.</p>
34. Argento greggio in lingotti, in pani, in verghe, in polvere ed in rottami, di produzione nazionale.	10 %	<p>La tassa di scambio è dovuta una volta tanto e si corrisponde giusta le norme degli articoli 4 e 5 del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 9.</p> <p>La tassa si applica come segue: scambi fino a lire 1, esenti; scambi d'importo superiore a lire 1, e non a lire 10, lire 1; scambi d'importo superiore a lire 10 e non a lire 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire, lire 2; scambi d'importo superiore a lire 100 e non a lire 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, lire 5; scambi superiori a lire 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, lire 10.</p>
35. Argento greggio in lingotti, in pani, in verghe, in polvere, in rottami, in lamiera, in fili, battuto in fogli e prodotti e lavorati fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente provenienti dall'estero.	10 %	Idem.
36. Acque gassate ed acque minerali artificiali da tavola, bevande preparate con le acque suddette o con acque naturali anche se minerali o medicinali naturalmente gassose o artificialmente gassate e con l'aggiunta di sciroppi, polpe e succhi di agrumi o di frutta o di altri ingredienti.	10 %	<p>La tassa è dovuta una volta tanto e si corrisponde giusta le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 195 e dell'articolo 17 del presente allegato.</p> <p>Per la discriminazione delle aliquote vedasi nota al n. 34.</p>

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze

THAON DI REVEL.

ALLEGATO B.

IMPOSTE DI REGISTRO ED IPOTECARIE**APPALTI E CONCESSIONI DI PUBBLICI SERVIZI****Art. 1.**

L'aliquota di imposta proporzionale di registro di lire 2 per cento stabilita dall'articolo 52 della tariffa allegato A alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, per gli appalti e per gli altri contratti ivi indicati, quella di lire 0,50 per cento prevista dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 9 maggio 1935, n. 606, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1084, e quella di lire 0,20 per cento stabilita dal Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1157, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 878, concernente i contratti di concessione di pubblici servizi, sono rispettivamente determinate nella misura di lire 3 per cento, di lire 0,75 per cento e di lire 0,30 per cento.

Art. 2.

I contratti verbali di appalto di ogni specie e di concessione di pubblici servizi, come pure le verbali cessioni totali o parziali di essi, nonchè i contratti verbali di sub-appalto e di sub-concessione comunque ne sia stabilita la durata e tanto se il corrispettivo è determinato in misura fissa, a cottimo, a misurazione od in altro modo, sono soggetti a registrazione in base a denuncia, col pagamento della tassa stabilita dall'articolo precedente.

La denuncia assume qualità di atto e deve indicare:

- 1° le parti contraenti, il loro domicilio a tutti gli effetti della denuncia, il luogo ove è stato concluso il contratto verbale;
- 2° la specie della prestazione;
- 3° la durata del contratto;
- 4° il valore corrispettivo della prestazione;
- 5° la firma leggibile del dichiarante.

La suddetta denuncia può redigersi sul modulo a stampa in uso per i contratti verbali di locazione di beni immobili, e dev'essere presentata, a cura delle parti, all'Ufficio del registro della circoscrizione del luogo ove fu conclusa la convenzione, entro 20 giorni da tale data. Gli estremi della eseguita registrazione e della tassa pagata sono dall'Ufficio apposti sulla parte della denuncia da restituire all'esibitore.

Uguale denuncia dovrà essere presentata a cura delle parti per dichiarare l'avvenuta esecuzione del contratto verbale.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, concernenti l'applicazione del detto tributo per gli appalti posti in essere fra commercianti ed industriali, nonchè quelle di cui all'articolo 3 della legge 22 marzo 1932, n. 206, riguardanti la parificazione per gli stessi appalti della aliquota della tassa di registro e quella della tassa di scambio, sono abrogate.

Nel caso peraltro in cui l'appalto abbia per oggetto merci soggette a tassa di scambio una volta tanto per lo scambio posto in essere dal fabbricante, ovvero merci per le quali la tassa di scambio sia comunque stabilita in misura superiore al 3 per cento, il contratto di appalto, anche verbale, è soggetto a registrazione ed a denuncia col pagamento della tassa di registro in misura non inferiore a quella stabilita per gli scambi delle stesse merci.

Art. 4.

I prezzi o corrispettivi dichiarati per i contratti di cui al precedente articolo 2 sono soggetti ad accertamento di congruità di valore in conformità delle norme vigenti.

A tale uopo il termine per la notificazione dell'avviso di accertamento decorre dal giorno in cui le parti hanno presentata la denuncia dell'avvenuta esecuzione del contratto o, in mancanza, dal giorno in cui l'Amministrazione ne sarà altrimenti venuta a conoscenza.

Per la determinazione del valore di cui sopra sono applicabili le norme previste dalla vigente legge del registro e successive modificazioni per i trasferimenti delle aziende industriali e commerciali.

Art. 5.

Le disposizioni dell'articolo 2 del presente allegato, si applicano anche:

ai prolungamenti, convenuti verbalmente, sia dei contratti scritti che dei contratti verbali di appalto di ogni specie;

ai prolungamenti delle concessioni di servizi pubblici, convenuti verbalmente, sia che dipendano da contratti scritti che da contratti verbali.

Le stesse disposizioni si applicano anche se la ditta, ente o privato appaltatore che effettuano la cessione, il sub-appalto e la sub-concessione godono, per legge, speciali privilegi tributari in favore del proprio appalto o della propria concessione.

Art. 6.

In mancanza di presentazione della denuncia di cui al primo comma del precedente articolo 2, per procedere di ufficio è sufficiente che l'esecuzione dell'appalto o delle concessioni di pubblico servizio nonchè delle loro cessioni, sub-cessioni e prolungamenti risulti da fatti, da atti o da scritti o da ogni altro elemento informativo adeguato che facciano presumere il negozio giuridico, salvo la prova contraria, esclusa la testimoniale.

La mancata o tardiva presentazione delle denunce di cui allo stesso articolo 2 rende applicabile la soprattassa di cui all'articolo 100 della vigente legge di registro.

Art. 7.

La disposizione dell'articolo 118 della vigente legge di registro, modificata dall'articolo 3 del Regio decreto 13 gennaio 1936, n. 2313, è applicabile anche ai contratti verbali contemplati nel presente allegato ed altresì ai contratti verbali di cessione della proprietà, della locazione o del godimento di aziende industriali o commerciali contemplati dall'articolo 18 della predetta legge.

Art. 8.

Sono esenti dall'obbligo della denuncia ai fini della registrazione di cui al precedente articolo 2, salvo il caso di uso, i contratti verbali di appalto quando concorrano entrambe le seguenti condizioni:

a) che il corrispettivo globale del contratto non superi le lire diecimila;

b) che l'appalto sia convenuto non a scopo di speculazione commerciale od industriale e non riguardi il commercio o l'industria esercitati dall'appaltante.

Art. 9.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono applicabili dal 1° dicembre 1937-XVI, e si estendono anche ai contratti di data anteriore solo in quanto trattisi di prolungamenti, di sub-appalti, di sub-concessioni e di cessioni verbali che hanno luogo sotto l'impero delle disposizioni contenute nel presente allegato, rispetto a contratti anteriori ad esse.

In tal caso il termine di 20 giorni per la denuncia decorre dalla entrata in vigore del contratto verbale di prolungamento, di sub-appalto, di sub-concessione o di cessione.

IMPOSTE FISSE DI REGISTRO ED IPOTECARIE

Art. 10.

La imposta fissa minima di registrazione degli atti è elevata da lire 10 a lire 20.

Sono parimenti elevate a lire 20 le imposte fisse di registro previste da leggi speciali in misura inferiore.

Le imposte fisse ipotecarie recate dalla tabella *A* annessa al testo di legge sulle tasse ipotecarie 30 dicembre 1923, n. 3272, e da leggi speciali sono stabilite nella misura di lire 20.

Le imposte fisse di ogni specie, di importo inferiore a lire 10, recate dalla tabella *B* annessa al citato testo di legge sulle tasse ipotecarie e da leggi speciali, sono stabilite nella misura uniforme di lire 10.

Qualora peraltro applicando le normali aliquote proporzionali e gradualali di registro ed ipotecarie sull'atto soggetto ad imposta fissa, risultasse una somma di importo inferiore a lire 20 o a lire 10, la imposta è dovuta nella somma minore.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, quanto alle imposte di registro, agli atti presentati alla registrazione dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente allegato sulla *Gazzetta Ufficiale*, qualunque sia la loro data, e, quanto alle imposte ipotecarie, a tutte le formalità eseguite dallo stesso giorno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze

THAON DI REVEL.

ALLEGATO C.

TASSA DI BOLLO

LIBRETTI COLONICI E CONTI DI LIQUIDAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

Art. 1.

I libretti colonici di cui agli articoli 1662 e 1663 del Codice civile sono soggetti alla sola tassa fissa di bollo di lire 2, comprensiva di ogni altra tassa che sarebbe dovuta per le scritturazioni, dichiarazioni ed approvazioni di conti, anche se firmate, contenute nei libretti stessi.

La tassa anzidetta deve essere corrisposta mediante punzone per bollo sulla prima pagina del libretto, prima che questo sia posto in uso.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente allegato i libretti colonici, in corso, devono essere regolarizzati col pagamento della sola tassa di bollo di lire 2. Tale tassa può essere corrisposta anche con marca da bollo a tassa fissa da annullarsi con la data e con la firma dell'interessato, ai sensi dell'articolo 22, lettera *B*, della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad estendere le disposizioni del presente articolo anche ad altri libretti o documenti comunque concernenti rapporti di lavoro agricolo, ovvero forniture o consegne con carattere continuativo, di prodotti agricoli.

CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI SUB-LOCAZIONE DI FABBRICATI

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1938, i contratti di locazione e sub-locazione di case, di appartamenti o locali, anche se mobiliati, destinati ad uso di abitazione, di albergo o pensione, di ufficio, o di altro esercizio professionale, industriale, commerciale, di arte o mestiere, compresi i contratti attualmente in commercio del tipo e con la denominazione di bancali di affitto, oltre che su carta bollata possono essere redatti anche su carta semplice o su moduli stampati su carta semplice a cura delle parti.

Per i contratti di cui sopra redatti su carta semplice o su moduli stampati su carta semplice a cura delle parti, le relative tasse di bollo di cui all'articolo 6 e all'articolo 24 della tariffa allegato A alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268 e successive modificazioni, si corrispondono esclusivamente in modo virtuale all'atto della registrazione del contratto presso il competente Ufficio del registro entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni in materia di imposta di registro per la formalità della registrazione.

È data facoltà al Ministro per le finanze di estendere la disposizione di cui al precedente comma anche ad altri tipi di contratti.

CONTRATTI DI NOLEGGIO

Art. 3.

I contratti di noleggio di macchine, filmi cinematografici ed in genere di prodotti industriali sono soggetti alla tassa di bollo di lire una per ogni foglio e sono soggetti a registrazione soltanto in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, anche se sottoscritti da una o da entrambe le parti contraenti.

AVVISI AL PUBBLICO

Art. 4.

All'articolo 85 della tariffa allegato A alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, è sostituito il seguente, restando però invariate le attuali norme circa il modo di pagamento e le note all'articolo stesso.

« Stampati e manoscritti su carta affissi al pubblico, compresi gli avvisi d'asta e di licitazione a tempo indeterminato:

1. Avvisi in genere destinati a rimanere affissi *per un sol giorno*:

per ogni foglio di carta di dimensione:

non superiore a 25 decimetri quadrati	L.	0,10
non superiore a 70 decimetri quadrati		0,20
non superiore a un metro quadrato		0,30

se superiore a un metro quadrato:

per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato		0,20
--	--	------

2. Avvisi in genere destinati per la loro natura o il loro contesto a rimanere affissi *sino a cinque giorni*:

per ogni foglio di carta, di dimensione:

non superiore a 25 decimetri quadrati	L.	0,20
non superiore a 70 decimetri quadrati		0,40
non superiore a un metro quadrato		0,70

se superiore a un metro quadrato:

per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato		0,30
--	--	------

3. Avvisi in genere destinati per la loro natura o il loro contesto a restare affissi *per più di cinque giorni*:

il doppio della tassa di cui al n. 2.

4. Avvisi illustrati con figure concernenti i pubblici spettacoli destinati a rimanere affissi *per un sol giorno*:
 per ogni foglio di carta, di dimensione:
 non superiore ai 25 decimetri quadrati L. 0,20
 non superiore ai 70 decimetri quadrati 0,40
 non superiore ad un metro quadrato 0,70
 se superiore ad un metro quadrato:
 per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato 0,30
5. Avvisi illustrati con figure concernenti i pubblici spettacoli destinati per la loro natura o il contesto a rimanere affissi *sino a cinque giorni*:
 per un foglio di carta di dimensione:
 non superiore ai 25 decimetri quadrati L. 0,40
 non superiore a 70 decimetri quadrati 0,70
 non superiore ad un metro quadrato 1 —
 se superiore ad un metro quadrato:
 per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato 1 —
6. Avvisi illustrati con figure concernenti i pubblici spettacoli destinati per la loro natura o il loro contesto a restare affissi *per più di cinque giorni*:
 il doppio delle tasse di cui al n. 5.

BANDI PER VENDITE GIUDIZIARIE

Le tasse previste dagli articoli 118, n. 15 e 119, n. 13 della tariffa allegato A alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268 ».

Art. 5.

All'articolo 86, n. 2, della tariffa allegato A alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, è sostituito il seguente, restando però invariate le attuali norme circa il modo di pagamento della tassa e le note all'articolo stesso:

« Avvisi luminosi o illuminati o che siano comunque resi visibili anche di notte:

a) per avvisi non contenenti più di cinque annunci: per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato di dimensione lire 3;

b) per gli avvisi contenenti più di 5 e non oltre 10 annunci distinti, il doppio della tassa di cui alla lettera a);

c) per gli avvisi contenenti più di 10 e non oltre 20 annunci distinti, il triplo della tassa di cui alla lettera a);

d) per gli avvisi contenenti oltre 20 annunci distinti, il quintuplo della tassa di cui alla lettera a).

La tassa è semestrale, vale per l'intero semestre dell'anno solare e non può essere superiore a lire 375 per ogni avviso ».

MODO DI PAGAMENTO DELLE TASSE DI BOLLO

Art. 6.

È in facoltà del Ministro per le finanze di consentire che il pagamento delle tasse di bollo, per il quale dalla tariffa annessa alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, e da disposizioni successive è prescritto l'impiego della carta bollata, delle marche da bollo o del punzone per bollo, sia effettuato in modo virtuale mediante convenzione annuale di abbonamento, in base al numero presuntivo degli atti o documenti soggetti a tassa ed alla aliquota di tassa relativa.

SANZIONI

Art. 7.

Pel mancato pagamento delle tasse di bollo entro 20 giorni dalla data della creazione dei contratti redatti su carta semplice o su moduli stampati su carta semplice, di cui al precedente articolo 2, è dovuta la pena pecuniaria da lire 100 a lire 1.000, indipendentemente dalle sanzioni stabilite dalle vigenti norme in materia di imposta di registro per la tardiva od omessa registrazione dei contratti stessi.

AGGIO AI RIVENDITORI DI VALORI BOLLATI

Art. 8.

Con effetto dal 1° gennaio 1938-XVI l'aggio spettante, giusta le norme in vigore, sull'importo delle levate fatte dai rivenditori di generi di monopolio, dai cancellieri giudiziari sull'importo delle levate di valori bollati occorrenti agli atti della cancelleria e degli ufficiali giudiziari e da tutti gli altri distributori secondari di valori bollati diversi dai precitati rivenditori e cancellieri, compresi i privati che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, hanno diritto ad un aggio per l'acquisto di taluni tipi di valori bollati presso gli Uffici del registro, sarà graduato, in ciascun anno, al netto delle ritenute di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, secondo la seguente scala:

A) Rivenditori di generi di monopolio:

- a) fino a lire 250.000: una lira e centesimi sessanta per cento;
- b) per gli importi oltre 250.000: una lira per cento.

B) Cancellieri giudiziari:

- a) fino a lire 50.000: centesimi settantacinque per cento;
- b) per gli importi da lire 50.001 a lire 250.000: centesimi quaranta per cento;
- c) per gli importi oltre lire 250.000: centesimi venti per cento.

C) Distributori secondari diversi da quelli di cui sopra alle lettere A) e B), e privati che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, fruiscono dell'aggio, prelevando direttamente i valori bollati presso uffici del registro:

- a) fino a lire 250.000: una lira e centesimi cinquanta per cento;
- b) per gli importi da lire 250.001 a lire 2.000.000: centesimi sessanta per cento;
- c) per gli importi oltre lire 2.000.000: centesimi quaranta per cento.

Art. 9.

Salvo quanto è disposto nei precedenti articoli 2 e 8, le disposizioni del presente allegato entrano in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro delle finanze

THAON DI REVEL.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI. La tassa di scambio, sulla quale ho parlato recentemente (precisamente l'altro ieri), sarebbe desiderabile colpisse solamente il primo passaggio delle merci. In verità siamo già un poco su questa strada, visto che fra i provvedimenti ora presi in considerazione c'è una novità in tale senso: vi è cioè allegata una tabella B) di merci, per le quali la tassa di scambio è dovuta una volta tanto. Mi auguro che questa tabella B) si ingigantisca talmente da assorbire tutte le merci, chè con un po' di buona volontà ci si deve arrivare.

Frattanto faccio una breve osservazione dal punto di vista tecnico. La tassa si applica tanto ai prodotti nazionali come ai prodotti importati: circa il prodotto nazionale non può esservi discussione, perchè il fabbricante, quando fa la prima fattura della merce prodotta e venduta, deve pagare la tassa di scambio in base alla fattura stessa e vi sono severe sanzioni quando non proceda regolarmente. Per le merci importate non si può prendere come base solamente il prezzo di costo, perchè allora metteremmo la merce estera in condizioni di favore nei riguardi delle merci prodotte all'interno. Occorre quindi prendere un altro prezzo. Dice la tabella che per i prodotti di provenienza estera la tassa di scambio è dovuta all'atto dello sdoganamento in modo virtuale mediante versamento alla dogana, versamento fatto in base ad un prezzo convenzionato per la maggior parte delle merci. Sarebbe difficile stabilire per ogni merce in ogni momento il prezzo adeguato, tanto più che non si tratta solamente di merci vere e proprie ma anche di oggetti finiti, e vi è quindi una differenziazione grandissima. Allora in seguito ad interessamento della Confederazione dei Commercianti e della Commissione della Giunta del bilancio, furono emanati chiarimenti i quali stabiliscono che, per certe merci indicate in diverse voci, il valore da assoggettare a tassa di scambio è quello del listino per la rivendita al pubblico nel Regno, delle merci medesime. Ma ciò implica l'esistenza di un listino, cioè di prezzi di mercato, per tutte le merci e per tutti gli oggetti, il che non è possibile.

Esaminiamo l'elenco delle merci alle quali si dovrebbe applicare il prezzo di listino: bilancie, bascule, stadere (non c'è un listino per ogni tipo di bilancia o di bascule) e poi grammofoni, fonografi macchine da scrivere (non c'è un listino per le macchine da scrivere, tanto più per le macchine calcolatrici di cui si hanno tipi svariatisimi e raramente usati) e poi ancora strumenti musicali e a corda, pianoforti (voi sapete quanti tipi diversi di pianoforti esistono), ed infine macchine fotografiche, pellicole e lastre sensibilizzate (per questo ultimo materiale delle pellicole e delle lastre si potrebbe forse parlare di prezzo di listino), ecc. In generale è difficilissimo stabilire i prezzi per

tante merci: sicchè l'importatore si troverà imbarazzato di fronte alla dogana, la quale deve essere necessariamente molto burocratica, molto precisa (è l'unica burocrazia della quale io approvi la pedanteria), e non lascerà introdurre la merce o vorrà elevare contestazioni con minaccia di multe. Bisognerà dunque trovare un temperamento, un modo di applicare un prezzo convenzionale. Io non saprei che cosa suggerire, salvo che un riferimento alla fattura d'origine, cioè al costo, aumentandolo di un *quid* per cento, per esempio del 50 o 60 per cento applicando la tassa di scambio su tale base.

Però potrebbe nascere un dubbio, un sospetto, al quale io accennai altre volte in materia di dazi *ad valorem*. E cioè che la fattura d'origine non sia autentica. Per pagare una minor tassa di scambio l'importatore potrebbe farsi fare e produrre alla dogana una fattura simulata a prezzo minore; nè l'esportatore estero che si prestasse correrebbe qui alcun pericolo non potendosi qui fare accertamenti nè applicare sanzioni contro l'esportatore estero che falsifica la fattura. Ma, date le presenti contingenze, ciò non è possibile perchè i pagamenti all'estero si fanno domandando la valuta in base alla fattura d'origine, quindi l'importatore può facilmente essere obbligato a esibire la fattura vera. Adunque sarebbe possibile procedere all'applicazione della tassa in base alla fattura d'origine. Questo od un altro temperamento credo sia opportuno adottare: e per ciò mi rimetto a quelle che saranno le decisioni dell'onorevole Ministro.

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*.
Avanti, ieri rispondendo al senatore Ricci, il quale aveva richiamato la mia attenzione sul problema della tassa scambi, chiedendo di farla pagare una volta tanto, gli avevo assicurato che nella seduta di oggi, in occasione dell'esame di questo progetto, egli avrebbe potuto constatare come l'Amministrazione avesse già attuato il sistema da lui raccomandato. L'elenco delle merci assoggettate alla tassazione *una tantum* è molto abbondante. Desiderio dell'Amministrazione delle finanze sarebbe stato di estendere questo criterio a tutte le voci, ma tecnicamente ciò non è possibile; comunque ogni qualvolta ciò sia consentito, l'Amministrazione finanziaria lo farà senz'altro.

Per ciò che riguarda i cosiddetti prezzi di listino, è da osservare che la tassa deve essere raggugliata al prezzo di fattura; in mancanza della fattura, o anche in casi speciali, potrebbe farsi ricorso ai prezzi di listino, tanto più che oggi essi hanno sicura attendibilità, funzionando le Commissioni dei prezzi.

Per quanto riguarda le importazioni, ad esempio, data la tendenza a maggiorare le fatture, è più conveniente attenersi alle fatture stesse, senza danno per l'Erario. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni » (N. 2008).
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1937-Anno XV, n. 1729, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni, con le seguenti modificazioni:

Nell'articolo 8, comma 1º, le parole: è dedotta la metà dell'importo, sono sostituite dalle parole: è dedotto l'importo.

Nel comma 3º dello stesso articolo 8, dopo la parola: raggiunga, sono inserite le parole: da solo o cumulato con i possessi azionari di cui all'articolo 11.

All'articolo 10, il comma 1º è sostituito dal seguente:

Dal capitale imponibile, determinato secondo le norme degli articoli precedenti, è dedotto, per le società assoggettate alla imposta straordinaria immobiliare di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 151, il capitale netto valutato ai fini della sottoscrizione al prestito redimibile di cui al Regio decreto-legge stesso.

Allo stesso articolo 10, dopo il comma 2º, sono aggiunti i seguenti:

Per le società commerciali che abbiano per oggetto della loro normale attività la proprietà e la gestione di beni immobili, la detrazione del capitale valutato agli effetti del prestito redimibile è eseguita al lordo delle passività previste dall'articolo 8 del citato Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743.

È altresì dedotta una somma pari all'intera quota di valore integrale dei beni immobili, di cui all'articolo 22 del Regio decreto 10 novembre 1936-XV, n. 1933, corrispondente al tempo già decorso della concessione e alla metà della quota

di detto valore dei beni stessi corrispondente al tempo residuo. Il valore dei detti beni è desunto dalle cifre risultanti dal bilancio della società, debitamente documentate.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Le società che alla data dell'ultimo bilancio chiuso anteriormente al 5 ottobre 1936-XIV risultino proprietarie di azioni emesse da altre società pure soggette all'imposta, possono chiedere che venga ammesso in detrazione del capitale imponibile:

a) il 50 per cento del valore delle azioni possedute, se esso non superi il 20 per cento del capitale imponibile;

b) il 75 per cento, se superi il predetto limite.

La detrazione stabilita dalla lettera a) è ammessa soltanto se il valore delle azioni possedute, da solo o cumulato con l'importo dei titoli di cui all'articolo 8, raggiunga il 10 per cento del capitale imponibile.

L'ammontare della detrazione per ogni azione posseduta è uguale al 50 o al 75 per cento del quoziente ottenuto dividendo il capitale imponibile della società emittente le azioni per il numero delle azioni in circolazione al 5 ottobre 1936-XIV, anche se aventi caratteristiche e diritti diversi, purchè di uguale valore nominale.

Qualora alla data dell'accertamento non sia stato ancora definito il valore delle azioni possedute da detrarsi a norma del presente articolo, la detrazione stessa sarà conteggiata in via provvisoria, salvo conguaglio definitivo.

Nell'articolo 14, comma 4º, le parole: bilancio approvato, sono sostituite dalle seguenti: bilancio chiuso anteriormente al 5 ottobre 1936-XIV.

All'articolo 18, 2º comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « ed alle società esercenti pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, di cui al Testo Unico approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, anche se aventi un capitale nominale inferiore al limite predetto ».

Nell'articolo 22, comma 1º, alla data 30 giugno 1938, è sostituita la data 30 giugno 1939.

Allo stesso articolo 22, dopo il comma 2º, è aggiunto il seguente:

Alle società che non si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1º del presente articolo i prestiti suddetti possono essere concessi fino al 50 per cento dell'ammontare delle rate di imposta.

I commi 6º, 7º e 9º dello stesso articolo 22 sono sostituiti dai seguenti:

Le eventuali rinnovazioni quadrimestrali, con o senza decurtazione di effetti cambiari emessi in dipendenza delle operazioni di cui ai precedenti commi, non possono protrarsi oltre il 1942.

L'Ente mutuante si sostituisce allo Stato nei

privilegi stabiliti dalla vigente legge sulla riscossione delle imposte dirette e si surroga altresì nel privilegio generale sui mobili spettante allo Stato a norma dell'articolo 1957 del Codice civile, limitatamente all'ammontare del prestito da esso consentito e fino ad estinzione completa del credito.

Tutti gli atti inerenti alle operazioni di credito previste dal presente articolo e le relative rinnovazioni sono soggetti, in sostituzione delle imposte di registro, di bollo e surrogatorie, nonché di quelle ipotecarie, alla sola tassa fissa di bollo di lire una da corrispondersi sul primo atto delle operazioni stesse. Gli effetti cambiari sono soggetti alla tassa fissa di bollo di lire venti.

Nell'articolo 28, 1° comma, dopo le parole: articoli 30 e 31, sono inserite le seguenti: ovvero non corrispondano l'imposta utilizzando riserve o erogando utili di bilancio.

Il comma 2° dello stesso articolo 28 è soppresso.

Nell'articolo 30 il 1° comma è sostituito dai seguenti:

Ai fini dell'adempimento degli oneri imposti dal presente decreto le società sono autorizzate ad impiegare direttamente riserve iscritte o non iscritte nel bilancio, in esenzione queste ultime dall'imposta di ricchezza mobile.

Agli stessi fini le società sono autorizzate a distribuire riserve agli azionisti in esenzione dall'imposta progressiva straordinaria sui dividendi, richiamata al precedente articolo 29, e dalla imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore, di cui al Regio decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, n. 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 76.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 1769, contenente modifiche al Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale ed al Regio decreto 14 giugno 1928, n. 1399, per le pubbliche affissioni e la pubblicità affine » (N. 2012).
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 1769, contenente modifiche al Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale ed al Regio decreto 14 giugno 1928, numero 1399, per le pubbliche affissioni e la pubblicità affine ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 1769, contenente modificazioni al Testo Unico per la Finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, ed al Regio decreto 14 giugno 1928-VI, n. 1399, per le pubbliche affissioni e la pubblicità affine, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

nella lettera b) dopo la tabella è aggiunto il seguente comma:

« Per i valori locativi immediatamente superiori alla cifra che segna il limite della categoria precedente, la maggiore imposta dovuta per effetto dell'aliquota propria della loro categoria non può assorbire più di un terzo della differenza tra il valore locativo accertato e quello massimo della categoria precedente ».

nella lettera c), secondo comma, dopo le parole: sia stata tenuta, sono inserite le parole: a disposizione.

nella lettera i) il numero 8 è sostituito dal seguente:

8° I convitti, i collegi, le colonie climatiche dipendenti dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, dal Partito Nazionale Fascista o da Enti pubblici di assistenza; ovvero istituiti, senza scopo di lucro, da imprese o ditte private iscritte alle associazioni sindacali.

nella lettera l) il 2°, 3° e 4° comma sono sostituiti dai seguenti:

« Per le ville, le case, gli appartamenti o le camere che si affittano mobiliati, l'imposta è dovuta dal proprietario dell'abitazione mobiliata in caso di affitto diretto, dall'affittuario in caso di subaffitto; nell'uno e nell'altro caso è ammessa la rivalsa a carico dell'inquilino o subinquilino dell'abitazione mobiliata ».

« L'imposta è applicabile anche a carico di coloro che prendono alloggio in appartamenti o camere negli alberghi e nelle pensioni con corrispettivi di pigione fissati in ragione di mese o per periodi superiori, quando non risultino assoggettati nel Comune alla imposta di soggiorno ».

« Anche in tale caso l'imposta è però dovuta dall'esercente che è ammesso ad esercitare la rivalsa come al precedente primo comma ».

nella lettera m) l'articolo 110-quater (abbandoni di abitazione che danno luogo a sgravio) è sostituito dal seguente:

« L'abbandono di una o più abitazioni dà diritto allo sgravio dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo, per ciascuna delle abitazioni abbandonate, purchè sia denunciato entro tre mesi ».

Le lettere o), p) e q) sono sostituite dalle seguenti:

o) Il 2° comma dell'articolo 132 è sostituito dal seguente:

Alla imposta di cui al precedente comma è da aggiungere per ogni cane, indipendentemente dalla categoria alla quale esso appartiene, il costo della piastrina prescritta dal successivo articolo 136.

L'inserizione nei ruoli della imposta sui cani si effettua anche per i possessori o detentori di cani esenti, limitatamente all'importo del costo della piastrina, da riscuotersi in unica rata.

p) L'articolo 135 è sostituito dal seguente:

L'imposta è annuale e non è consentito alcuno sgravio nel corso dell'anno neppure nel caso di morte del cane.

L'imposta è però ridotta alla metà se il possesso o la detenzione del cane si verificano nel corso del 2° semestre dell'anno.

L'acquisto di un cane, già assoggettato alla imposta, e la sostituzione di un cane con un altro della stessa categoria non danno luogo a nuova imposizione.

q) L'articolo 136 è modificato come segue:

I possessori o detentori di cani di ogni categoria, anche esenti da imposta devono provvedersi della piastrina prescritta da applicarsi al collare. La piastrina è consegnata dall'Ufficio comunale all'atto della denuncia di cui all'articolo 134. I possessori e detentori di cani già iscritti a ruolo devono curare il ritiro — presso l'Ufficio predetto — della piastrina per l'anno successivo entro il mese di dicembre di ogni anno.

Le caratteristiche ed il costo delle piastrine, che devono essere differenti per ciascuna categoria di cani, sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'interno, entro il mese di luglio di ciascun anno, per l'esercizio successivo.

Alla vendita abusiva e alla contraffazione delle piastrine è applicabile il disposto dell'articolo 223.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

Art. 3.

Dopo il comma inserito con Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1467, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 929, fra il primo e il secondo dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora per necessità inderogabili dei servizi pubblici, le Provincie suddette debbano eccedere le aliquote massime suindicate, entro i limiti normali di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737, il Ministro dell'interno può, in base a motivata deliberazione dell'Amministrazione provinciale interessata, su

parere favorevole della Giunta provinciale amministrativa, consentire che il riparto delle eccedenze sia fatto con rapporto proporzionale fra l'imposta sui terreni e quella sui fabbricati diverso da quello prescritto dal 1° comma dell'articolo 3 del suddetto Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737 ».

L'articolo 3 diventa 4.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1966, con il quale è stato autorizzato un contributo di lire 2 milioni a carico dello Stato per il piano di risanamento del centro di Forlì, ed è stata approvata una variante al piano regolatore stesso** » (N. 2013). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV n. 1966, con il quale è stato autorizzato un contributo di lire 2.000.000 a carico dello Stato per il piano di risanamento del centro di Forlì, ed è stata approvata una variante al piano regolatore stesso ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1966, con il quale è stato autorizzato un contributo di lire 2.000.000 a carico dello Stato per il piano di risanamento del centro di Forlì ed è stata approvata una variante al piano regolatore stesso.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1768, riguardante la riduzione della settimana lavorativa a 40 ore** » (N. 2024). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1937

in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1937—Anno XV, n. 1768, riguardante la riduzione della settimana lavorativa a 40 ore ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 maggio 1937—XV, n. 1768, riguardante la riduzione della settimana lavorativa a 40 ore.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937—XV, n. 1897, con cui è estesa alle Colonie dell'Africa Orientale Italiana e della Libia l'azione agraria deferita nel Regno all'Opera Nazionale per i Combattenti » (N. 2026). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937—XV, n. 1897, con cui è estesa alle Colonie dell'Africa Orientale Italiana e della Libia l'azione agraria deferita nel Regno all'Opera Nazionale per i Combattenti ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 ottobre 1937—XV, n. 1897, con cui è estesa alle Colonie dell'Africa Orientale Italiana e della Libia l'azione agraria deferita nel Regno all'Opera Nazionale per i Combattenti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937—XV, n. 1931, relativo al riordinamento dei ruoli di gruppo A del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione » (N. 2027). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937—Anno XV, n. 1931, relativo al riordinamento dei ruoli di gruppo A del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937—XV, n. 1931, relativo al riordinamento dei ruoli di gruppo A del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937—XV, n. 1942, recante proroga di termine per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo stipulati dai proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930 e del 26 settembre 1933 » (N. 2028). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937—Anno XV, n. 1942, recante proroga di termine per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo stipulati dai proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930 e del 26 settembre 1933 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937—XV, n. 1942, recante proroga di termine per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo stipulati dai proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930 e del 26 settembre 1933.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1937—XV, n. 804, che reca modifi-

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1937

cazioni all'ordinamento dell'Ispettorato corporativo » (N. 2030). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, che reca modificazioni all'ordinamento dell'Ispettorato corporativo ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, che reca modificazioni all'ordinamento dell'Ispettorato corporativo, con la seguente modificazione:

Al comma 2º dell'articolo 3 è sostituito il seguente:

Dopo l'entrata in vigore del presente Regio decreto-legge il reclutamento nel gruppo A ha luogo col grado 10º per i posti messi a concorso fra candidati forniti di laurea in ingegneria, in medicina, in scienze agrarie e in scienze fisiche e chimiche, e dal grado 11º per i posti messi a concorso fra candidati muniti di laurea in giurisprudenza, in scienze economico-commerciali, o in scienze politiche, salvo la osservanza degli articoli 9 e 17 del Regio decreto 11 novembre 1933, n. 2395.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1948, riguardante la messa in liquidazione dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria » (N. 2034). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1948, riguardante la messa in liquidazione dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1948, riguardante la messa in liquidazione dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di

parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1963, recante norme integrative del Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, concernente il decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra » (N. 2035). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1963, recante norme integrative del Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, concernente il decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1963, recante norme integrative del Regio decreto-legge 28 settembre 1934-anno XII, n. 1635, concernente il decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi della Amministrazione centrale della guerra.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1447, riguardante il conferimento della personalità giuridica alla Fondazione del "Vittoriale degli Italiani" » (N. 1925). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1937-Anno XV, n. 1447, riguardante il conferimento della personalità giuridica alla Fondazione del « Vittoriale degli Italiani ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1447, riguardante il conferimento della personalità giuridica alla Fondazione del « Vittoriale degli Italiani ».

ALLEGATO

Regio decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1447, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'atto stipulato in Roma il 5 maggio 1937-XV, con il quale viene costituita la Fondazione del « Vittoriale degli Italiani », mediante conferimenti da parte dello Stato Italiano e da parte del Comandante Gabriele d'Annunzio di Montenevoso;

Visto il Regio decreto-legge 6 novembre 1930-IX, n. 1518, che approva la convenzione stipulata il 4 ottobre 1930-VIII fra lo Stato ed il Comandante Gabriele d'Annunzio, riguardante la donazione allo Stato stesso dei beni mobili ed immobili del Vittoriale;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere all'approvazione dell'atto suddetto ed al riconoscimento della Fondazione del « Vittoriale degli Italiani »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È riconosciuta, ad ogni effetto di legge, la Fondazione del « Vittoriale degli Italiani », costituita con l'annesso rogito in data 5 maggio 1937-XV, che, ai fini dei beni conferiti dallo Stato, è approvato e reso esecutorio.

La Fondazione ha personalità giuridica propria, restando ferme, per ciò che concerne i suoi beni ed in quanto applicabili, le disposizioni del Regio decreto-legge 6 novembre 1930-IX, n. 1518.

Art. 2. — È approvato l'unito statuto della Fondazione del « Vittoriale degli Italiani » composto di 12 articoli.

L'articolo 8 di detto statuto è modificato nei numeri 4°, 5° e 6° come segue:

4° Provveditore generale dello Stato.

5° Direttore generale delle Accademie e delle Biblioteche del Ministero della educazione nazionale.

6° Prefetto a disposizione del Vittoriale.

Art. 3. — Alla Fondazione è assegnato un contributo annuo da iscrivere nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze.

Con decreti del Capo del Governo, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale, sarà stabilita la misura di detto contributo.

Il Ministro per le finanze con propri decreti provvederà alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4. — La Fondazione è esente dall'imposta di ricchezza mobile per i redditi propri e da ogni tassa presente e futura per i beni che possiede, le rendite che percepisce e gli atti che compie nell'interesse proprio.

Ove tali atti siano soggetti a registrazione, sconteranno la tassa fissa minima di registro di lire 10.

Art. 5. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 luglio 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI —

THAON DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

SANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANI. Questo disegno di legge, che riguarda il conferimento della personalità giuridica alla « Fondazione del Vittoriale degli italiani », porta il nostro pensiero alla figura del grande poeta Gabriele d'Annunzio.

Su questo grande italiano già in questa Aula due provvedimenti hanno portato la nostra mente: il conferimento del titolo di Principe di Montenevoso, conferitogli da S. M. il Re, e la proposta, fatta dal Capo del Governo e sanzionata dalla firma Sovrana, della nomina a Presidente della Reale Accademia d'Italia. Ma non è, nè come uomo politico, nè come letterato che oggi dirò di lui una parola, ma soltanto come soldato. A questo proposito mi sovviene alla mente in modo particolare un episodio di guerra. Era il 4 novembre 1916 quando una fortunata e gloriosa offensiva si svolgeva sul Carso, dove la mia bella e buona brigata Pinerolo aveva proprio allora conquistato la cima del Volkovniak. Gabriele d'Annunzio, quel giorno, giunto sulla cima del Carso, passando dalla mia brigata, si è voluto portare alle prime linee, dove c'era il comandante del 13 reggimento di fanteria, il nostro collega on. Perris, e là in mezzo ai soldati portando una bandiera tricolore in un punto dove realmente ferveva la vita di guerra, dove il pericolo era forte e grave, volle portare la sua forza animatrice, in modo tale che nei soldati che là erano, fra cui molti feriti l'entusiasmo trasse dai loro petti il grido di « Evviva l'Italia ». Ciò avveniva sulla cima del Veliki-kribac. Può essere di ciò assertore anche il mio collega che là era e che mi ebbe poi ad esprimere il suo compiacimento; tanto che al ritorno del Poeta alle sede del mio comando sul Nad-Logem io non ho potuto a meno di abbracciarlo come soldato a soldato.

Quella forza animatrice io credo che parecchi dei Colleghi senatori militari abbiano avuto occasione di vedere quale sia stata durante la guerra. E altre virtù, che come soldato io debbo dire aveva Gabriele d'Annunzio, erano l'arditezza dello spirito, dell'animo, dei suoi muscoli, dei suoi nervi, lo sprezzo e la gioia del pericolo che costi-

tivano realmente la sua forza morale in combattimento, portando un segno di animazione in mezzo ai soldati. In tutta la sua forza animatrice, vi era un pensiero che emergeva sempre: il pensiero dell'Italia nostra. Con questo sfogo dell'animo mio e che sento di dover esprimere, chiudo le mie brevi parole. (*Vivi applausi*).

FEDELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELE. Onorevoli colleghi, pochi giorni or sono, abbiamo avuto l'onore di offrire a Sua Maestà il Re Imperatore e al Capo del Governo l'ultimo volume delle « Opera Omnia » di Gabriele d'Annunzio edito dall'Istituto nazionale per l'edizione degli scritti del poeta, che ho l'onore di presiedere. È il volume 48°.

In questa vasta opera sono raccolti gli echi di tanta parte della vita della Nazione, per più di mezzo secolo, a cominciare dalle pagine nelle quali il poeta si rendeva profeta dell'Italia che egli vagheggiava e nelle quali ad ogni passo è il presentimento dell'Italia futura, ai discorsi per la guerra, agli scritti per l'eroica, leggendaria impresa che ha assicurato Fiume all'Italia. Senza dubbio questa opera, considerata nel suo insieme, è un monumento mirabile di arte e di bellezza che le generazioni venturose ammireranno perchè molti dei canti del poeta e delle pagine della sua prosa perfetta, armoniosa, d'inimitabile bellezza, rimarranno tra le più alte manifestazioni del genio italiano.

Come vi è noto, il poeta soldato, mutilato di guerra, ha donato alla Patria la casa che egli abita e le costruzioni che vanno sotto il nome di « Vittoriale degli Italiani » con tutto ciò che esse contengono. Oltre alle opere d'arte ed agli oggetti preziosi che Gabriele d'Annunzio vi ha raccolto con sovrana magnificenza e con signorile gusto, il Vittoriale contiene una biblioteca veramente preziosa, con libri di altissimo pregio, come difficilmente si trovano nelle biblioteche di ogni altro privato ricercatore.

E poi vi è un archivio di grande valore per la storia d'Italia. Ricordo di avervi letto con animo commosso lettere di Cadorna scritte nei momenti critici della guerra, con alti accenti di passione patriottica.

Il senatore Felici, nella sua bella relazione, ha esposto l'importanza di questo disegno di legge,

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1937

il quale si riconnette alla precedente legge con la quale fu accettato dall'Italia il dono fatto da Gabriele d'Annunzio.

Io confido che il vostro voto onorerà il poeta, e nello stesso tempo farà sì che l'Italia si arricchisca di una fondazione di alta importanza. (*Vivissimi applausi*).

BONGIOVANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIOVANNI. Onorevoli colleghi, poichè in questa discussione è stata ricordata l'opera di Gabriele d'Annunzio come animatore durante la guerra, ritengo opportuno rievocare un episodio pieno di altissimo significato.

Era il 16 giugno 1918. Dopo una mesta cerimonia, la sepoltura del glorioso maggiore Baracca caduto sul Piave, io, che avevo allora il comando superiore dell'Aeronautica mobilitata, chiamai da parte Gabriele d'Annunzio per comunicargli che era stato deliberato il volo su Vienna, ma che egli non avrebbe potuto parteciparvi, nonostante i precedenti suoi studi, per la necessità di escludere dal volo ogni apparecchio che non fosse monoposto. Ora è noto che Gabriele d'Annunzio non era pilota, ma osservatore, e già per causa di guerra aveva perduto l'uso di un occhio.

Conturbato da tale notizia il Poeta fece domanda di poter partire immediatamente per conferire a Genova con l'ingegnere Brezzi, oggi nostro Collega, costruttore degli apparecchi *Sva*, scelti per l'impresa, e chiedergli di fare il possibile perchè fosse installato, su uno degli apparecchi stessi, un seggiolino supplementare nel quale egli potesse prendere posto. Il Poeta, qualora ciò fosse stato possibile, mi domandò che gli fosse concesso come pilota Natale Palli, altra figura purissima di eroe, caduto pochi mesi dopo nel compimento del suo alto dovere. Natale Palli era, come il Poeta, di esile struttura: i due insieme facevano poco più del peso di un uomo normale.

Risposi che acconsentivo ben volentieri, non solo, ma, se tale accomodamento fosse stato possibile, avrei nominato d'Annunzio comandante della squadriglia di ricognizione lontana, destinata a compiere il volo. Tutto si svolse nel modo migliore; ed il Poeta divenne, così, comandante di quella squadriglia «Serenissima» che compì il mirabile volo su Vienna, l'impresa più ardua, più geniale e fra le più gloriose della nostra guerra aerea. (*Applausi*).

Tale episodio mette in giusto risalto la figura di Gabriele d'Annunzio come combattente e animatore di eroismo, non inferiore alla sua di grande poeta. (*Applausi*). Credo, dunque, di compiere un dovere dando con entusiasmo il mio voto al disegno di legge che oggi ci sta dinanzi, destinato, come altri precedenti, ad onorare quest'alta figura di patriota e di letterato e additarla alla riconoscenza degli Italiani. (*Applausi vivissimi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1940, concernente l'autorizzazione alla Cooperativa Edilizia " Bologna " fra Mutilati ed Invalidi di guerra, con sede in Bologna, ad iscrivere come socio la signora Rina Boldrini vedova del martire fascista Giulio Giordani » (N. 2038). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-Anno XV, n. 1940, concernente l'autorizzazione alla Cooperativa Edilizia " Bologna ,, fra Mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Bologna, ad iscrivere come socio la signora Rina Boldrini vedova del martire fascista Giulio Giordani ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1940, che autorizza la Cooperativa edilizia « Bologna » fra mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Bologna, ad iscrivere come socio la Signora Rina Boldrini, vedova del martire fascista Giulio Giordani.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 1567, con il quale sono state dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie per l'Esposizione Universale ed Internazionale in Roma, nell'anno 1941-XX, e per l'espansione della città di Roma verso il mare, e sono state stabilite le relative norme di attuazione » (N. 2041). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-Anno XV, n. 1567, con il quale sono state dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie per l'Esposizione Universale ed Internazionale in Roma, nell'anno 1941-XX, e per l'espansione della città di Roma verso il mare, e sono state stabilite le relative norme di attuazione ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1937

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 1567, con il quale sono state dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie per l'Esposizione Universale ed Internazionale in Roma, nell'anno 1941-XX, e per l'espansione della città di Roma verso il mare, e sono state dettate le relative norme di attuazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Saluto augurale.

PRESIDENTE. — Onorevoli senatori! Esaurito ormai il nostro ordine del giorno, interromperemo oggi le nostre sedute per riunirci nuovamente il 15 marzo prossimo venturo.

Tra pochi giorni sarà Natale, la festa solenne e intima delle famiglie cristiane, particolarmente sentita in Italia come perenne tradizione di poesia e di bontà, e il nostro pensiero anzi tutto si volge con reverenza affettuosa alla prima delle Famiglie italiane, a quella che nei fasti millenari della sua storia e nelle arridenti promesse della sua felice continuità riassume il provvidenziale ascendere dei destini della Patria. (*Applausi rivissimi e prolungati*).

Vi domando di poter porgere l'omaggio augurale del Senato alla Maestà del nostro Augusto Sovrano, la cui saggezza intrepida ha condotto l'Italia tre volte alla vittoria e aggiunto alla gloria di Savoia il serto dell'Impero (*Applausi rivissimi e prolungati*), e a Sua Maestà la Regina Imperatrice, fulgido esempio di illuminata e inesauribile carità e di fervidissimo patriottismo. (*Applausi rivissimi*).

Gli stessi voti di ogni bene esprimerò in nome vostro alle Loro Altezze Reali il Principe e la Principessa di Piemonte e agli Augusti Componenti della Reale Famiglia. (*Applausi rivissimi*).

Onorevoli senatori!

L'augurio dell'Assemblea va poi, in un irrefrenabile slancio di ammirazione e di gratitudine, al Duce (*Applausi rivissimi e prolungati*), che anche pochi giorni or sono ha saputo, con un atto ammonitore di virile dignità, interpretare — come sempre — mirabilmente le aspirazioni e le necessità dell'Italia (*Applausi*). Che Dio gli consenta, per il bene e la grandezza della Nazione, di esserne per moltissimi anni ancora l'infallibile guida. (*Applausi rivissimi e prolungati*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azariti.

Baccelli, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Bennicelli, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bodrero, Bombi, Bonardi, Bongiovanni, Brezzi, Broccardi, Burzagli.

Carletti, Casanuova, Casoli, Cattaneo della Volta, Cavallero, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Cogliolo, Concini, Conz, Cozza, Credaro, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Croce, Curatulo.

Da Como, Dallolio, De Bono, De Capitani d'Arzago, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino Giacomo, De Michelis, De Riseis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Rovasenda, Ducci, Dudan.

Einaudi, Etna.

Facchinetti, Faina, Farina, Fedele, Felici, Ferrari, Foschini, Fraschetti.

Gallenga, Gasperini Gino, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giordano, Giuria, Giuriati, Grazioli, Grazioli, Guaccero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Lago, Levi, Libertini Pasquale, Lissia.

Majoni, Marcelli, Marciano, Marescalchi, Marozzi, Martin-Franklin, Mayer, Mazzoccolo, Menozzi, Miari de Cumani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Mormino, Mosconi, Muscatello.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci.

Orlande, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Perris, Petrillo, Petrone, Piaggio, Pinto, Pitacco, Porro Carlo, Pozzo, Pujia.

Raimondi, Raineri, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romano Santi, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salata, Salucci, Sanarelli, Sandicchi, Sani, San Martino, Scaduto, Scialoja, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio Silj, Sinibaldi, Sirianni, Sitta, Solari, Soler, Spiller, Strampelli, Suardo.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Torre, Tournon.

Valagussa, Versari, Vicini Marco Arturo, Volpi di Misurata.

Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924, recante provvedimenti vari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari (2007):

Senatori votanti	176
Favorevoli	168
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1739, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni (2008):

Senatori votanti	176
Favorevoli	167
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 1769, contenente modifiche al Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale ed al Regio decreto 14 giugno 1928, n. 1399, per le pubbliche affissioni e la pubblicità affine (2012):

Senatori votanti	176
Favorevoli	172
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1966, con il quale è stato autorizzato un contributo di lire 2.000.000 a carico dello Stato per il piano di risanamento del centro di Forlì, ed è stata approvata una variante al piano regolatore stesso (2013):

Senatori votanti	176
Favorevoli	171
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1768, riguardante la riduzione della settimana lavorativa a 40 ore (2024):

Senatori votanti	176
Favorevoli	170
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1897, con cui è estesa alle Colonie dell'Africa Orientale Italiana e della Libia

l'azione agraria deferita nel Regno all'Opera Nazionale per i Combattenti (2026):

Senatori votanti	176
Favorevoli	172
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1931, relativo al riordinamento dei ruoli di gruppo A del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione (2027):

Senatori votanti	176
Favorevoli	171
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1942, recante proroga di termine per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo stipulati dai proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930 e del 26 settembre 1933 (2028):

Senatori votanti	176
Favorevoli	174
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, che reca modificazioni all'ordinamento dell'Ispettorato corporativo (2030):

Senatori votanti	176
Favorevoli	171
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1948, riguardante la messa in liquidazione dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria (2034):

Senatori votanti	176
Favorevoli	171
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1963, recante norme integrative del Regio decreto-legge 28 settembre 1931 - Anno XII, n. 1635, concernente il decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra (2035):

Senatori votanti	176
Favorevoli	171
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1447, riguardante il conferimento della personalità giuridica alla Fondazione del « Vittoriale degli Italiani » (1925):

Senatori votanti	176
Favorevoli	173
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1910, concernente l'autorizzazione alla Cooperativa Edilizia « Bologna » fra Mutilati ed Invalidi di guerra, con sede in Bologna, ad iscrivere come socio la signora Rina Boldrini vedova del martire fascista Giulio Giordani (2038):

Senatori votanti	176
Favorevoli	173
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 1567, con il quale sono state dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie per l'Esposizione Universale ed Internazionale di Roma, nell'anno 1941-XX, e per l'espansione della città di Roma verso il mare, e sono state stabilite le relative norme di attuazione (2041):

Senatori votanti	176
Favorevoli	170
Contrari	6

Il Senato approva.

Annuncio di risposta ad una interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione del senatore Marescalchi.

A norma del regolamento la medesima sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta è tolta (ore 17.55):

I senatori salutano il Presidente con vivi e prolungati applausi.

Risposta scritta ad interrogazione.

MARESCALCHI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste per conoscere se intenda presto pubblicare tutte le prove fatte nel corrente anno nelle varie zone viticole, del rimedio Casale che economizzerebbe in modo tanto sensibile l'impiego del rame nella difesa antiperonosperica dei vigneti. La questione essendo di importanza enorme per l'autarchia della Nazione e per la difesa di una delle sue maggiori attività agricole, non può, prima di aver avuto il vaglio severo e preciso della sperimentazione controllata, passare senz'altro alla pratica. Ed è il risultato di questa sperimentazione che si chiede di conoscere.

RISPOSTA. — L'enorme importanza che per l'autarchia della Nazione e per la difesa della viticoltura riveste l'economia del rame nella lotta antiperonosporica, alla quale accenna l'onorevole interrogante, non era sfuggita all'attenzione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Poichè il Ministero ritiene necessario che la sperimentazione sulla poltiglia antiperonosporica Casale sia severamente controllata, ha concretato, per la campagna viticola 1938, un programma di azione, il cui svolgimento va disponendo fin d'ora attraverso adunanze e precisi accordi tra i funzionari tecnici e i Consorzi provinciali della viticoltura di ciascun compartimento.

La sperimentazione stessa sarà quindi condotta con uniformità di criteri, di istruzioni e di mezzi appropriati alle diverse esigenze di ciascuna zona di produzione.

Dopo di che, si potrà venire alla pubblicazione dei dati conseguiti con l'adozione della nuova poltiglia, giacchè la pubblicazione parziale dedotta dalle prove effettuate nella sola annata 1937, potrebbe ingenerare dubbi nella mente degli agricoltori, dubbi e incertezze che nuocerebbero allo svolgimento del programma suddetto.

Roma, 17 Dicembre 1937-XVI.

Il Ministro
ROSSONI.

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti